



Istituto Comprensivo "ALESSANDRO STRADELLA"

sede: Scuola Secondaria I° grado via Roma 71

01036 Nepi (VT)

Tel.: 0761-556092

Internet: www.icnepistradella.edu.it - E-Mail: vtic81400x@istruzione.it



1

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)



DATA: 01/07/2023

IL DATORE DI LAVORO : DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa DOMENICA RIPEPI)

in collaborazione con

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE**

(Ing. FRANCESCO DE MATTEIS)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott.ssa ANASTASIA SUPPI)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(ins. ANGELA MASTINI)

DEFINIZIONI

Sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del documento. La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

Azienda:

il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Datore di lavoro:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Lavoratore:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è **equiparato**: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione**; il volontario, come definito dalla legge 1. agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Alunni equiparati a lavoratore:

I criteri di equiparazione degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado sono:

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro

oppure

- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata

oppure

- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

Viceversa si ritiene non siano da equiparare a lavoratori:

- gli allievi di ogni età durante le attività in palestra senza utilizzo di attrezzature (in caso d'infortunio sono tuttavia coperti da assicurazione INAIL)
- gli allievi, pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative

- gli allievi della scuola del I° ciclo d'istruzione occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera l);

Medico competente

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Valutazione dei rischi

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività , finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva

stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica

specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi

soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la

riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida

atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Esempio di equiparazione delle figure scolastiche

Fonte: INAIL, MIUR, SiRVeSS per USR Veneto e rete scuole e di agenzia e per la sicurezza della provincia di Firenze e Arezzo (2013)

Ruolo nel sistema Sicurezza	Figura scolastica	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo
Preposto	<ul style="list-style-type: none"> Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei Laboratori Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate 	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
	Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
	Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
	Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
	Coordinatore delle biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
	Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
	Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio
Dirigente	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
	Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola,
	Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
	Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzati, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio



DLgs 81/08
 TITOLO XII - DISPOSIZIONI
 IN MATERIA PENALE E DI
 PROCEDURA PENALE
 Articolo 299 - Esercizio di fatto
 di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Art.2 comma 1
 b) «datore di lavoro»:
 d) «dirigente»:
 e) «preposto»:

SOGGETTO	COMPITO
DATORE	decide le misure
DIRIGENTE	adotta le misure
PREPOSTO	controlla le misure
LAVORATORE	rispetta le misure

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**;
- **D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**;
- **L. 29 luglio 2015, n. 115**;
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**;
- **D.L. 30 dicembre 2015, n. 210** convertito con modificazioni dalla **L. 25 febbraio 2016, n. 21**;
- **D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39**;
- **D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159**;
- **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2017, n. 19**;
- **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** convertito con modificazioni dalla **L. 1 dicembre 2018, n. 132**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17**;
- **D.I. 02 maggio 2020**;
- **D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44**;
- **D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101**;
- **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** convertito con modificazioni dalla **L. 27 novembre 2020, n. 159**;
- **D.L. 28 ottobre 2020, n. 137** convertito con modificazioni dalla **L. 18 dicembre 2020, n. 176**;
- **D.I. 11 febbraio 2021**;
- **D.I. 20 dicembre 2021**;
- **D.I. 27 dicembre 2021**.

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

La valutazione dei rischi e l'elaborazione del presente documento sono state effettuate dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente.

La valutazione dei rischi e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

I contenuti del presente documento sono stati redatti anche sulla base di documenti e linee guida emanati da Enti Pubblici, estrapolandone alcune parti per la loro massima divulgazione ritenendole riferimenti imprescindibili per il raggiungimento della massima sicurezza sul lavoro.

Particolare riferimento è stato rivolto a "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" a cura del SIRVESS (Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nella scuola); Rete Scuole e di Agenzie per la sicurezza della provincia di Arezzo e Firenze, edizione 2013.

Per cui si ringraziano gli autori.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una **relazione** sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del **nominativi** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente;
- l'individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti la sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali, ovvero la ragione sociale dell'azienda, le generalità del datore di lavoro, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza aziendale.

AZIENDA

Ragione sociale	Istituto Comprensivo "ALESSANDRO STRADELLA"
Indirizzo	Scuola Secondaria I° grado via Roma 71
CAP	01036
Città	Nepi (VT)
Telefono	0761-556092
Internet	www.icnepistradella.edu.it
E-mail	vtic81400x@istruzione.it
Codice Fiscale	90056760565

Datore di Lavoro

Nominativo	Prof.ssa DOMENICA RIPEPI
Qualifica	Dirigente Scolastico
Internet	www.icnepistradella.edu.it
E-mail	vtic81400x@istruzione.gov.it

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome: **Ing. FRANCESCO DE MATTEIS**

Medico Competente:

Nome e Cognome: **Dott.ssa ANASTASIA SUPPI**

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome: **ins. ANGELA MASTINI**

ADDETTI al Servizio P.P.

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Addetti al Servizio di Antincendio ed Emergenze:

Nome e Cognome: **C.S. Amedeo Stefania**

Nome e Cognome: **A.A. Cionni Italo**

Nome e Cognome: **C.S.Iampietro Lucia**

Nome e Cognome: **C.S.Pacetti Anna**

Nome e Cognome: **DSGA Valenti Giuseppe Manlio**

Addetti al Servizio di Primo Soccorso ed Emergenze:

Nome e Cognome: **A.A.Cionni Italo**

Nome e Cognome: **C. S. Pacetti Anna**

Nome e Cognome: **DSGA Valenti Giuseppe Manlio**

Preposti:

Nome e Cognome: **Prof.ssa Colò Paola**

Nome e Cognome: **Prof. Emanuele Giulio**

Coordinatore dell'emergenza:

Nome e Cognome: **Prof.ssa Colò Paola**

Nome e Cognome: **Prof. Emanuele Giulio**

Addetti interruzione corrente elettrica e gas:

Nome e Cognome: **COLLABORATORE SCOLASTICO IN SERVIZIO IN PORTINERIA**

Addetti al registro delle manutenzioni periodiche antincendio:

Nome e Cognome: **C.S. Amadeo Stefania**

Addetti all'apertura dei cancelli esterni:

Nome e Cognome: **COLLABORATORE SCOLASTICO IN SERVIZIO IN PORTINERIA**

Addetti alla verifica che tutti i presenti al piano hanno ultimato l'evacuazione:

Nome e Cognome: **COLLABORATORI SCOLASTICI DI PIANO**

Addetti al divieto di fumo:

Nome e Cognome: **Prof.ssa Colò Paola**

Nome e Cognome: **Prof. Emanuele Giulio**

Addetti alla verifica del contenuto delle cassette di primo soccorso:

Nome e Cognome: **C.S. Amadeo Stefania**

Addetti al controllo uscite emergenza, porte tagliafuoco, vie di uscita:

Nome e Cognome: **COLLABORATORI SCOLASTICI NELLA ZONA/PIANO DI SERVIZIO**

Addetti diversamente abili classe:

Nome e Cognome: **PERSONALE DI CLASSE E DI PIANO**

Aprifila di classe:

Nome e Cognome: **ALUNNO/A PIU' VICINO ALLA PORTA DI USCITA AL MOMENTO DEL SEGNALE DI EVACUAZIONE**

Chiudifila di classe:

Nome e Cognome: **ALUNNO/A PIU' LONTANO DALLA PORTA DI USCITA AL MOMENTO DEL SEGNALE DI EVACUAZIONE**

Elenco MANSIONI

Le attività lavorative sono svolte dai lavoratori aventi le seguenti mansioni.

- 1) Dirigente Scolastico;
Il dirigente scolastico, inquadrato nella dirigenza dello stato è "responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni sindacali".
Il Dirigente Scolastico, in materia di sicurezza, assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore del lavoro. Tuttavia non può intervenire direttamente, con interventi strutturali, sugli edifici, in quanto questi rimangono di competenza degli Enti Locali.
- 2) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi);
Personale ATA con profilo di Area D
 - Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
 - Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
 - Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
 - Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.

- Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
- Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e organizza le attività di tutto il personale ATA.

3) Insegnante;

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

Tutti gli insegnanti hanno, inoltre, il compito di sorveglianza degli alunni.

4) Insegnante sostegno;

integrazione scolastica degli alunni diversamente abili

5) Insegnante scienze motorie e sportive;

6) Assistente tecnico amministrativo;

7) Addetto antincendio;

8) Addetto primo soccorso;

9) Alunno;

10) Collaboratore scolastico;

Personale ATA con profilo di Area A

· Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

· E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

11) Altri soggetti (lavoratori esterni);

- Manutenzione: informatica, attrezzatura antincendio, distributori automatici cibi e bevande, edificio, ecc
- Visitatori: familiari alunni, consulenti, fornitori, ecc
- RSPP
- Medico Competente
- ecc.

12) Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPA); Assistente Educativo Culturale (AEC); integrazione scolastica degli alunni diversamente abili

AVVERTENZA

L'organigramma aziendale della sicurezza deve essere diffuso al personale (esposto negli atri, portinerie, segreterie, ecc).

Esso va aggiornato a inizio del prossimo anno scolastico e quando cambiano i nominativi (trasferimenti, pensionamenti, ecc).

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dei luoghi di lavoro

Condizione necessaria e fondamentale per la valutazione e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008.

Le piante sono riportate nel Piano di emergenza.

Istituto

L'istituto scolastico è composto da:

piano terra = aule, centrale termica, due edifici separati con centrali termiche

primo piano = uffici, aule, laboratorio

secondo piano = aule

DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI

individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività aziendali

Per poter individuare e descrivere quali sono i fattori di rischio e i rischi che si possono verificare nei luoghi di lavoro, la presente valutazione dei rischi è stata preceduta da una attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle relative attività lavorative, prendendo in considerazione e valutando anche i rischi delle attività di servizio alla produzione (pulizia e manutenzione di ambienti o attrezzature) e/o quelle occasionali (guasti, riattivazione di impianti).

Ogni processo produttivo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività lavorative correlate.

Le singole attività lavorative sono di seguito descritte e analizzate; sono, inoltre, analizzate le specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati.

TUTTE LE ATTIVITA'

Vengono considerati i rischi derivanti dall'ambiente (edificio scolastico, area limitrofa, ecc) per quanto riguarda anche i rischi non provenienti dalle mansioni svolte dai lavoratori.

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Ambiente di lavoro ;
- 2) Attività specifiche;
- 3) Didattica a distanza (DAD) e Smart Working;
- 4) Gravidanza e allattamento;
- 5) Addetti Antincendio;
- 6) Addetti Primo soccorso.

Ambiente di lavoro

MANSIONI:

- 1) Dirigente Scolastico;
- 2) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi);
- 3) Insegnante;
- 4) Insegnante sostegno;
- 5) Insegnante scienze motorie e sportive;
- 6) Assistente tecnico amministrativo;
- 7) Alunno;
- 8) Collaboratore scolastico;
- 9) Altri soggetti (lavoratori esterni);
- 10) Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPA); Assistente Educativo Culturale (AEC).

SEGNALETICA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

- 1) Vietato fumare sigarette tradizionali ed elettroniche in tutte le aree interne ed esterne dell'istituto scolastico



- 2) Vietato far entrare animali



IO NON
POSSO
ENTRARE

- 3) Vietato portare e/o assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nell'area scolastica interna ed esterna dell'istituto scolastico.



- 4) Vietato portare/spacciare/consumare droghe e stupefacenti di qualsiasi tipo



Attività specifiche

MANSIONI:

- 1) Dirigente Scolastico;
- 2) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi);
- 3) Insegnante;
- 4) Insegnante sostegno;
- 5) Insegnante scienze motorie e sportive;
- 6) Assistente tecnico amministrativo;
- 7) Collaboratore scolastico.

Didattica a distanza (DAD) e Smart Working

Il Covid-19 ha imposto un modo lavorativo diverso con l'adozione del "lavoro agile" o smart working vale a dire l'attività lavorativa svolta non sul luogo di lavoro ma così detta a distanza (da casa).

MANSIONI:

- 1) Dirigente Scolastico;
- 2) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi);
- 3) Insegnante;
- 4) Insegnante sostegno;
- 5) Insegnante scienze motorie e sportive;
- 6) Assistente tecnico amministrativo;
- 7) Alunno.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Attrezzature elettriche (pc, stampanti, lim, televisori, videoregistratori, strumenti musicali, ecc)

Gravidanza e allattamento

MANSIONI:

- 1) Dirigente Scolastico;
- 2) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi);
- 3) Insegnante;
- 4) Insegnante sostegno;

- 5) Insegnante scienze motorie e sportive;
- 6) Assistente tecnico amministrativo;
- 7) Collaboratore scolastico;
- 8) Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPA); Assistente Educativo Culturale (AEC).

Addetti Antincendio

lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

MANSIONI:

- 1) Addetto antincendio.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) attrezzature antincendio

Addetti Primo soccorso

lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

MANSIONI:

- 1) Addetto primo soccorso.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) contenuto della cassetta di primo soccorso prevista dal DMS 388/2003 per aziende di tipo B (apparecchio per la misurazione arteriosa, termometro, forbici, pinzette, ecc)

AMMINISTRAZIONE

L'attività comprende direzione, amministrazione, ricevimento del pubblico e del personale.

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Uffici segreteria.

Uffici segreteria

L'attività d'ufficio svolta da diverse figure professionali (il capo d'istituto, il direttore o responsabile amministrativo e l'assistente amministrativo) si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti.

MANSIONI:

- 1) Dirigente Scolastico;
- 2) DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi);
- 3) Assistente tecnico amministrativo.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Attrezzature elettriche (pc, stampanti, fax, fotocopiatrice, ecc)
- 2) Scale portatili

Sostanze e preparati chimici:


- 1) Toner

DIDATTICA

L'attività principale dell'istituto scolastico è l'attività didattica teorica svolta nelle aule.

Procedure operative

- ◆ Nell'area esterna fai attenzione agli ostacoli (buche, brecciolino, gradini, muri, strettoie ecc.).
- ◆ Fare attenzione a termosifoni e arredi sporgenti e alle porte e finestre aperte all'interno.
- ◆ Fare particolare attenzione ai vetri di finestre, porte e armadi.
- ◆ Memorizzare i percorsi, le procedure e il segnale per l'uscita d'emergenza; partecipa con impegno alle prove simulate e, se necessario, annota sul quaderno i particolari importanti.
- ◆ Mantenere la tua scuola pulita: usa sempre il cestino o i contenitori per la raccolta differenziata.
- ◆ Informare sempre gli insegnanti se scoprissi qualunque cosa potrebbe essere un pericolo.



ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Insegnamento;
- 2) Insegnamento specifico;
- 3) Alunni;
- 4) Scienze motorie e sportive ;
- 5) Laboratorio informatica;
- 6) Attività al di fuori dell'istituto.

Insegnamento

MANSIONI:

- 1) Insegnante;
- 2) Insegnante sostegno;
- 3) Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPA); Assistente Educativo Culturale (AEC).

Insegnamento specifico

MANSIONI:

- 1) Insegnante.

Alunni

È vietato:

- ◆ Spingere i compagni.
- ◆ Salire su muri, cancelli, parapetti, armadi, pali, alberi ecc.
- ◆ Toccare fili e dispositivi elettrici.
- ◆ Toccare oggetti o strumenti che non conosci.
- ◆ Modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un pericolo per gli altri; in caso di incertezza chiedi all'insegnante.
- ◆ Sporcare.
- ◆ Urlare.
- ◆ Ingombrare il passaggio e le porte con gli zaini, sedie, ecc.
- ◆ Utilizzare i telefoni cellulari/smartphone durante le attività didattiche.
- ◆ Ricaricare attrezzatura personale (tablet, smart phone, ecc) senza autorizzazione del docente utilizzando solo caricabatterie originali e proprie della specifica attrezzatura utilizzata.
- ◆ Lanciare oggetti: porgili o riponili nei luoghi di custodia.
- ◆ Fumare sigarette tradizionali ed elettroniche in ogni ambiente interno e nelle aree esterne di pertinenza della scuola.
- ◆ Portare, consumare bevande alcoliche.
- ◆ Portare, consumare, spacciare droghe.
- ◆ Sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti di scale, finestre, balconi e terrazzi.
- ◆ Portare a scuola coltelli, catene ecc.
- ◆ Bloccare in posizione aperte le porte tagliafuoco con zeppe, fermi, ecc.

CORRIDOI

Non correre.
Non gridare.
Non spingere.
Non sporcare.
Non urlare.
Sostare il tempo strettamente necessario.
Non ostacolare il passaggio.
Non ingombrare il passaggio e le porte con gli zaini, sedie, ecc.
È vietato sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti di scale, finestre, balconi e terrazzi.

SCALE

Non correre.
Non gridare.
Non spingere.
Non sporcare.
Non urlare.
Non sostare.
Non ostacolare il passaggio.
Non ingombrare il passaggio e le porte con gli zaini, sedie, ecc.
Lasciare sempre un passaggio libero.
In presenza di più di una classe, non ammassarsi ma lasciare 5 gradini liberi tra una classe e l'altra.
È vietato sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti di scale, finestre, balconi e terrazzi.

BAGNI

Non bagnare.
Non spingere.
Non sporcare.
Non urlare.
Non gettare carte o altro nel wc.

MANSIONI:

- 1) Alunno.

Scienze motorie e sportive

Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o nei campi sportivi annessi all'edificio scolastico.

Compiti: docenti

1. La costante vigilanza nelle palestre /campo esterno e alle altre strutture sportive interne/esterne, spogliatoi, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.
2. Gli insegnanti, prima dell'inizio di ciascuna attività, constatano l'idoneità degli spazi e delle attrezzature da utilizzare e fanno svolgere agli alunni un adeguato riscaldamento/preparazione all'attività da effettuare.
3. Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.
4. Gli insegnanti spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi saranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.
5. Gli insegnanti utilizzano e fanno utilizzare solo le attrezzature scolastiche.
6. Per svolgere la loro lezione in palestra/campo, i docenti sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione. Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, i docenti devono:
 - 6.1. Prelevano i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione.
 - 6.2. Accompagnano gli alunni in palestra/campo.
 - 6.3. Svolgono la lezione.
 - 6.4. Permettono agli alunni di recarsi negli spogliatoi e cambiarsi le scarpe e i vestiti, onde evitare di far asciugare il sudore addosso mentre si è di nuovo esposti alle basse temperature esterne, soprattutto nella stagione fredda.
 - 6.5. Riaccompano gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Procedure operative

- ◆ La palestra può essere utilizzata solo per attività motoria e con la presenza del personale qualificato.
- ◆ L'attività in palestra può essere svolta in compresenza al massimo da **due classi**.
- ◆ È obbligatorio indossare la tuta o indumenti idonei e scarpe da ginnastica (bene allacciate).
- ◆ Le classi, 10 minuti prima della fine delle attività, devono riordinare per permettere l'allestimento delle successive attività.

È vietato:

1. Spingere i compagni.
2. Salire su muri, cancelli, parapetti, armadi, pali, alberi ecc.
3. Toccare fili e dispositivi elettrici.
4. Toccare oggetti o strumenti che non conosci.
5. Modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un pericolo per gli altri; in caso di incertezza chiedi all'insegnante.
6. Sporcare.
7. Urlare.
8. Ingombrare il passaggio e le porte con gli zaini, sedie, ecc.
9. Utilizzare i telefoni cellulari/smartphone durante le attività didattiche.
10. Ricaricare attrezzatura personale (tablet, smart phone, ecc) senza autorizzazione del docente utilizzando solo cariche batterie originali e proprie della specifica attrezzatura utilizzata.
11. Lanciare oggetti: porgili o riponili nei luoghi di custodia.
12. Fumare sigarette tradizionali ed elettroniche in ogni ambiente interno e nelle aree esterne di pertinenza della scuola.
13. Portare, consumare bevande alcoliche.
14. Portare, consumare, spacciare droghe.
15. Sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti di scale, finestre, balconi e terrazzi.
16. Scrivere o disegnare sui muri, anche negli spogliatoi.

17. Utilizzare attrezzi e/o palloni se non su richiesta ed in presenza del docente.
18. Trattenersi nello spogliatoio e nei bagni oltre il tempo strettamente necessario.
19. Accedere al magazzino attrezzi se non alla presenza del docente.
20. Assumere comportamenti non rispettosi della personalità e dell'integrità fisica nei confronti dei compagni negli spogliatoi.
21. Fare schiamazzi negli spogliatoi e disturbare il personale nei locali attigui.
22. Correre nel corridoio e nella Palestra durante il cambio orario.
23. Svolgere attività di educazione motoria/sportiva senza gli indumenti ginnici.
24. Utilizzare gli impianti (pallavolo e pallacanestro) senza l'autorizzazione del docente.
25. Utilizzare le dotazioni e gli attrezzi ginnici senza l'autorizzazione del docente e fuori dalle attività programmate.
26. Arrampicarsi sulle strutture degli impianti (pali e tralicci impianto pallacanestro e pallavolo, ecc).
27. Assumere comportamenti non consoni all'attività di scienze motorie (giocare e correre nella Palestra al di fuori delle attività programmate).
28. Agli studenti inserire e disinserire spine di strumenti nelle prese di corrente elettrica. Durante l'utilizzo di uno strumento elettrico fare attenzione al cavo che non vada a contatto con fonti di calore o sostanze corrosive o macchine in movimento.
29. Indossare occhiali che non siano protettivi antitrauma per lo sport rispondenti alle norme UNI EN 166.

Principali normative di Riferimento

- UNI-EN 1270 Pallacanestro
- UNI-EN 1271 Pallavolo
- UNI-EN 748 Porte da calcio
- UNI-EN 749 Pallamano - Calcetto
- UNI-EN 12346 Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate
- UNI-EN 12572 Strutture artificiali per scalate (controllo di livello1 visivo)
- UNI-EN 12503 Materassi per lo sport
- UNI-EN 913:6 Attrezzatura da ginnastica
- UNI-EN 13613 Skateboards
- Altre norme UNI e regolamenti federazioni sportive ecc.

MANSIONI:

- 1) Insegnante sostegno;
- 2) Insegnante scienze motorie e sportive;
- 3) Alunno;
- 4) Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPA); Assistente Educativo Culturale (AEC).

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Attrezzi manuali (palloni, birilli, cerchi, ecc)
- 2) Attrezzature (spalliera, cavalletta, pedana, funi, ecc)
- 3) ecc

Laboratorio informatica

Procedure operative

1. In ciascun laboratorio potrà accedere **una classe per volta**.
2. I passaggi tra i banchi/tavoli e le vie di fuga devono essere sempre tenuti sgombri.
3. I laboratori devono essere dedicati esclusivamente all'attività didattica e dovrà essere consentito l'accesso esclusivamente agli studenti ed al personale addetto secondo un preciso calendario stabilito nell'orario scolastico.
4. Le attrezzature dovranno essere utilizzate secondo quanto stabilito nel libretto di uso e manutenzione e secondo quanto prescritto dal docente e dai tecnici di laboratorio.
5. Per garantire la sicurezza durante l'uso delle macchine e delle attrezzature, devono essere predisposte preliminarmente le disposizioni concernenti l'uso e la manutenzione delle stesse.
6. Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti.
7. Durante l'intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni didattiche, È vietato l'accesso agli studenti. In tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave dall' D.T. è consentita la presenza dei docenti per la preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e per le attività necessarie al buon funzionamento del laboratorio.

8. Il laboratorio dopo le attività deve essere lasciato in ordine.
9. Le classi, 10 minuti prima della fine delle attività, devono riordinare per permettere l'allestimento delle successive attività.
10. Chiunque frequenta i Laboratori deve essere pronto all'emergenza per cui deve:
 - 10.1. Attenersi alle indicazioni riportate nel piano di emergenza.
 - 10.2. Applicare le misure di protezione e prevenzione antincendio, le procedure riguardanti il rischio sismico e le procedure di evacuazione.
 - 10.3. Conoscere e rispettare il regolamento del laboratorio in cui svolge l'attività.
 - 10.4. Conoscere eventuali pericoli, rischi, danni cui va incontro.
11. L'accesso al laboratorio è consentito solo in presenza di un docente curricolare della materia specifica in questione.
12. In caso di malfunzionamenti si devono avvisare con la massima sollecitudine i referenti.
13. Limitare l'uso delle stampanti alle effettive necessità di lavoro.
14. Armadietti e cassetti devono essere tenuti chiusi.
15. È necessario che i docenti-utilizzatori del Laboratorio, per garantire un buon funzionamento dello stesso, responsabilizzino gli alunni al rispetto delle attrezzature messe loro a disposizione.
16. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza manipolare alcunché, al tecnico, al responsabile o alla Direzione.
17. Nel caso venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema.
18. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
19. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine.
20. Al momento di lasciare l'aula gli alunni devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui PC (a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti).
21. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano in ordine.
22. Gli alunni devono comportarsi correttamente e lavorare con impegno: le attività svolte in laboratorio e il contegno tenuto saranno oggetto di valutazione da parte degli insegnanti.
23. L'uso delle apparecchiature/strumentazioni è necessariamente subordinato alla conoscenza di quanto riportato nel manuale delle istruzioni.
24. Nel caso si verifichino versamenti di acqua sul banco di lavoro o sul pavimento, isolare la alimentazione elettrica del banco della zona allagata.
25. Leggere e rispettare sempre le indicazioni dei cartelli di segnalazione e informazione posti sulle attrezzature e strumentazioni del laboratorio.
26. In caso di cattivo funzionamento o di guasto delle apparecchiature evitare qualsiasi intervento o tentativo di riparazione, demandando tale compito al personale specializzato.
27. La prevenzione del plagio e delle copie illegali tiene conto della legge 22 aprile 1941 n.633 art. 70: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".

Compiti: Docente Teorico di laboratorio (D.T.)

1. I docenti, nella loro programmazione didattica, **prevedranno obbligatoriamente un modulo didattico dedicato ai rischi ed alle norme antinfortunistiche previste nel laboratorio** per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio da somministrare agli alunni prima del loro accesso al laboratorio.
2. Il docente accompagnatore **è tenuto alla costante sorveglianza.**
3. Comporta grave responsabilità per gli insegnanti, sia teorici sia tecnico-pratici, **allontanarsi per futili motivi** durante l'orario di servizio dai laboratori e dalle palestre o ritardare il cambio dell'ora.
4. Ad ogni classe che avrà accesso al laboratorio verranno proposte, da parte dei docenti di materia, il regolamento e l'uso corretto del laboratorio.
5. Controlla che le attrezzature vengano usate in modo consono evitando il loro danneggiamento.
6. Al termine della lezione verifica che la riconsegna del materiale venga effettuata con il dovuto ordine.
7. Ha cura, alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Il D.T., qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico
8. I docenti che utilizzano il laboratorio devono verificare che i pavimenti ed i passaggi tra i banchi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e tutte le vie di fuga siano sempre sgombri.
9. Al termine dell'A.S. collabora con tutte le figure presenti nel laboratorio alla stesura della richiesta di materiale di consumo necessario per le esercitazioni dell'A.S. successivo.
10. In accordo con l'R.L. se presente, altrimenti direttamente effettua:

- 10.1. Segnala la necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 10.2. All'inizio dell'A.S., in relazione alla programmazione didattica ed al P.O.F., sentito il D.S., concorda con i colleghi di materia e/o settore la richiesta motivata di acquisto di attrezzature.
11. Effettua all'inizio dell'anno, dopo il modulo di accoglienza, in relazione agli obiettivi e finalità fissati dal Consiglio, programma le esercitazioni di laboratorio finalizzate agli obiettivi didattici della materia, specifica i relativi compiti durante le lezioni di codocenza e concorda gli autonomi criteri di valutazione.
12. Effettua:
 - 12.1. Sovrintende o collabora alla consegna agli studenti dell'eventuale materiale ed attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'esercitazione.
 - 12.2. Richiede al magazzino il materiale necessario alle esercitazioni utilizzando il buono di prelevamento.
13. il docente può ritirare la chiave del laboratorio in portineria firmando il ritiro e la relativa riconsegna.

Compiti: alunni

1. Prendere visione e attenersi alle norme d'uso affisse all'ingresso dei singoli laboratori e della segnaletica esposta.
2. Osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito.
3. Attenersi alle istruzioni date dall'insegnante su dove versare o raccogliere le sostanze utilizzate che non servono più.
4. Astenersi da operazioni non espressamente previste.
5. Comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.
6. Rispettare sempre, durante le esercitazioni, la distanza di sicurezza dalle attrezzature, dalle sostanze e tra le postazioni.
7. Usare sempre gli strumenti appositi per movimentare le sostanze e le pinze per maneggiare oggetti caldi.
8. Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli addetti e utilizzeranno con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio.
9. Al termine dell'esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine al docente le attrezzature e i materiali eventualmente ricevuti all'inizio della lezione.
10. Gli studenti non devono MAI prendere alcuna iniziativa ma devono attenersi, scrupolosamente, alle indicazioni del protocollo fornito e segnalare immediatamente qualsiasi situazione anomala o di potenziale pericolo all'insegnante.

È vietato:

1. Spingere i compagni.
2. Salire su muri, cancelli, parapetti, armadi, pali, alberi ecc.
3. Toccare fili e dispositivi elettrici.
4. Toccare oggetti o strumenti che non conosci.
5. Modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un pericolo per gli altri; in caso di incertezza chiedi all'insegnante.
6. Sporcare.
7. Urlare.
8. Ingombrare il passaggio e le porte con gli zaini, sedie, ecc.
9. Utilizzare i telefoni cellulari/smartphone durante le attività didattiche.
10. Ricaricare attrezzatura personale (tablet, smart phone, ecc) senza autorizzazione del docente utilizzando solo cariche batterie originali e proprie della specifica attrezzatura utilizzata.
11. Lanciare oggetti: porgili o riponili nei luoghi di custodia.
12. Fumare sigarette tradizionali ed elettroniche in ogni ambiente interno e nelle aree esterne di pertinenza della scuola.
13. Portare, consumare bevande alcoliche.
14. Portare, consumare, spacciare droghe.
15. Sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti di scale, finestre, balconi e terrazzi.
16. Accedere a qualsiasi laboratorio in assenza di un docente.
17. Usare i laboratori per attività diverse dalle specifiche esercitazioni programmate (compiti in classe, ecc.).
18. Indossare indumenti con parti libere che possano impigliarsi quali sciarpe, foulard, bracciali, collane esterne, braccialetti e ciondoli penzoloni, ecc.
19. L'uso del laboratorio ad alunni non accompagnati da un docente o A.T.L.
20. Introdurre sostanze e oggetti estranei all'attività (zaini, giacche, cappotti, ombrelli e altri indumenti non indossati) se il laboratorio non è dotato di armadietti.

21. Fare un uso improprio delle attrezzature.
22. Usare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con le mani bagnate.
23. Compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche ed elettroniche o manometterle.
24. Modificare la configurazione degli apparecchi forniti.
25. Danneggiare il materiale fornito e/o usarlo in modo improprio.
26. Aprire gli armadi del laboratorio (ad esempio per prendere autonomamente il materiale o attrezzature in esse contenuto).
27. Collegare o scollegare i cavetti dei vari strumenti, senza la presenza del personale.
28. Modificare le impostazioni dei computer (aspetto del desktop, salvaschermi, suoni, caratteri, ecc.).
29. Installare programmi sui computer. Qualora si rilevi la necessità di installare programmi per uso didattico occorre informare preventivamente il responsabile di laboratorio.
30. Scaricare nei PC client files e programmi da internet. In ogni caso per installare nuovi programmi occorre chiedere l'autorizzazione.
31. Affidare agli studenti incarichi o attività da espletare in Laboratorio senza la presenza dell'insegnante o dell'assistente.
32. Cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile.
33. Salvare sul disco fisso cartelle, files e materiali personali (ad eccezione delle esercitazioni svolte in laboratorio) o installare programmi.
34. Adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione.
35. Leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti.
36. Connettersi a siti proibiti.
37. Introdurre e utilizzare delle proprie attrezzature nei suddetti laboratori.
38. L'uso di programmi personali non autorizzati e/o di file potenzialmente dannosi.
39. Installare software non coperto da licenza d'uso. Coloro che dovessero trasgredire sono i diretti responsabili.
40. Cancellare, configurare o spostare i programmi installati sui computer. Nel caso questo dovesse inavvertitamente verificarsi avvisare immediatamente il responsabile.
41. Installare *browser* di navigazione e *client* di posta diversi da quelli in dotazione, anche di tipo open source.
42. Configurare i *client* di posta elettronica con account personali.
43. Effettuare tentativi di accesso non autorizzato a banche dati locali o remote, a file o servizi e/o connessi alla gestione del sistema.
44. Utilizzare programmi atti a violare la sicurezza dei sistemi locali o remoti.
45. Influenzare la rete in modo da limitarne l'operatività o l'accesso da parte degli utenti.
46. Lasciare il posto di lavoro con apparecchiature o strumentazioni elettriche in funzione. In caso di allontanamento, accertarsi che qualcuno le sorvegli in continuazione e che siano rispettate tutte le disposizioni per garantire al massimo l'impossibilità che si verifichino incidenti.
47. Collegarsi a siti o servizi a pagamento.

Navigazione internet

1. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente comprovata valenza didattica.
2. In rete occorre sempre rispettare tutte le previsioni normative. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) appositamente costruiti, rappresentano veri e propri crimini che saranno denunciati all'autorità competente.
3. Qualora il personale presente verifica un uso della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento Interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, può disattivarla. Nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne dà comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
4. Tutti gli utenti connessi ad Internet devono rispettare, oltre al presente regolamento, la legislazione vigente e la netiquette volta a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti (Galateo di rete, regole di buon comportamento in rete).

Archiviazione/salvataggio dati

1. Alunni e docenti devono salvare i propri lavori su dischetti personali e/o nel pc in cartelle appositamente create. I files trovati fuori posto verranno cancellati dal responsabile del laboratorio nel corso dei controlli periodici delle macchine.
2. A fine anno scolastico si procederà alla rimozione delle cartelle relative all'anno precedente o alla formattazione dei PC; i docenti che ritengono di avere dei documenti importanti da riutilizzare sono pregati di provvedere al salvataggio degli stessi su supporti idonei.

3. E' facoltà del responsabile cancellare file di lavoro non inseriti in cartelle personali.

Formattazione

1. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere formattati dall'assistente o dal responsabile senza alcun preavviso. Pertanto è opportuno salvare i dati in supporti di memoria rimovibili opportunamente testati contro i virus.

MANSIONI:

- 1) Insegnante;
- 2) Alunno.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Attrezzature elettriche (pc, stampanti, lim, ecc)

Attività al di fuori dell'istituto

MANSIONI:

- 1) Insegnante;
- 2) Insegnante sostegno;
- 3) Alunno.

EXTRADIDATTICA

Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, assistenza diversamente abili, fotocopie, ecc.

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Collaboratore scolastico.

Collaboratore scolastico

L'attività consiste in quanto segue.

Vigilanza

Sorvegliare gli alunni al di fuori dell'orario scolastico, accogliere e sorvegliare i visitatori, genitori, assistenza alunni diversamente abili, ecc.

Pulizie

Normali attività di pulizia con spolveratura, ritiro rifiuti, spazzolatura, lavaggio e pulizia.

Minuta manutenzione

L'attività consiste in manutenzioni di vario tipo.

MANSIONI:

- 1) Collaboratore scolastico.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Utensili manuali per pulizie (carrello, secchio, scopa, mop con frange, stracci, ecc)
- 2) Utensili manuali per minuta manutenzione (pinza, martello, giravite, ecc)
- 3) Aspiraliquidi
- 4) Aspirapolvere
- 5) Lavapavimenti

Sostanze e preparati chimici:

- 1) Detergenti

- 2) Disincrostante
- 3) Sgrassante
- 4) Disinfettanti

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente documento è riportato quanto è emerso da un'accurata analisi ed un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative.

Luoghi di lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro, riportata nel successivo capitolo "VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO", è stata effettuata verificando il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Macchine e Attrezzature

L'analisi e la valutazione dei rischi legati all'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata verificando la rispondenza dei requisiti delle stesse con quelli di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, preliminarmente è stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per le attrezzature di lavoro non conformi alle richiamate disposizioni, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.Lgs. 626/1994.

Per alcune attrezzature di lavoro, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 e a riportarla nel capitolo "VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE".

Processi produttivi e attività

Sia i processi produttivi, che le relative attività lavorative, sono state oggetto di analisi e valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

La verifica dei requisiti di salute e sicurezza, riportata nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI", è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e in conformità alle indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici.

Misure attuate e programmate

Dopo aver fatto l'analisi e la valutazione dei rischi, si è proceduto ad elencare le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI".

Per tutti i rischi connessi all'attività dell'azienda in generale si sono individuati, nel rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA".

COMPITI E RESPONSABILITA'

Dirigente Scolastico (anche attraverso il SPP)

- comunicare all'Ente Locale la necessità di effettuare interventi sulle strutture e sulle attrezzature dei laboratori
- conoscere e valutare i principali fattori di rischio presenti nei laboratori, in base alle attività che vi vengono svolte, alle materie insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati
- provvedere affinché ogni dipendente e ogni studente che opera nei laboratori ricevano un'adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
- provvedere affinché i lavoratori e gli studenti siano dotati, quando necessario, di adeguati dispositivi di protezione individuale

Responsabile plesso/succursale

- essere il primo e più importante riferimento per il SPP e per il RLS rispetto a tutte le problematiche di salute e sicurezza della sede (in prospettiva, il dirigente scolastico valuterà se non sia più conveniente e funzionale nominarlo come Addetto SPP)
- essere l'interlocutore ufficiale per gli allievi, i genitori, gli eventuali ospiti e i fornitori rispetto agli stessi temi
- vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite dal dirigente scolastico (su indicazione del SPP) rispetto ai rischi presenti nella sede
- realizzare i previsti interventi di informazione rispetto al personale della sede e agli allievi (quando equiparati), utilizzando materiali predisposti dal SPP
- individuare i nominativi degli addetti alle emergenze per la sede, proponendoli al dirigente scolastico (il quale poi è l'unico soggetto formalmente abilitato ad effettuare la loro nomina)
- realizzare le periodiche prove d'evacuazione, attenendosi alle indicazioni e alle regole definite nel piano predisposto dal SPP
- prendere tempestive decisioni in merito ad eventuali infortuni che dovessero accadere nella sede, coerentemente con il piano di Primo Soccorso predisposto dal SPP
- vigilare sulle attività poste in essere da ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto nella sede, sulla base del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) predisposto dal dirigente scolastico (eventualmente di concerto con l'Ente locale).

Insegnanti

- addestrare gli studenti all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione
- sviluppare negli studenti comportamenti di autotutela della salute
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori
- segnalare (al SPP o al responsabile di laboratorio) eventuali anomalie all'interno dei laboratori

Personale ausiliario

- pulire i posti di lavoro seguendo le istruzioni e procedure predisposte e sorvegliare gli alunni

SPP

- visitare periodicamente i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi
- progettare e programmare gli interventi formativi ed informativi da effettuare in relazione alle attività di

- laboratorio, coinvolgendo i responsabili di laboratorio e gli insegnanti teorici e tecnico-pratici
- raccogliere dagli insegnanti, dal personale tecnico e dagli studenti eventuali informazioni, suggerimenti o segnalazioni riguardanti l'igiene e la sicurezza dei laboratori

Alunni


- rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle attività pratiche
- usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
- segnalare immediatamente agli insegnanti o al personale tecnico l'eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature
- evitare l'esecuzione di manovre pericolose
- segnalare eventuali anomalie all'interno dei laboratori

VALUTAZIONE dei RISCHI


Gestione del Sistema Sicurezza

(Regione Veneto, Regione Toscana, MIUR Veneto-2006)


I "soggetti" della valutazione



Gli "oggetti" della valutazione



Le "modalità" della valutazione



CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI

criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Rischi **GENERICI**

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'**Entità del danno [E]** è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; - la perdita di un senso; - la mutilazione di un arto; - la perdita dell'uso di un organo; - la perdita della capacità di procreare; - una grave difficoltà della parola; - la deformazione o lo sfregio permanente del viso; - l'aborto nella persona offesa; - la morte.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. Esempio:	[E3]

	<ul style="list-style-type: none"> - un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; - un evento traumatico o una malattia che rende "inabile" per oltre 40 giorni; - un indebolimento permanente di un senso o di un organo; - l'acceleramento del parto. 	
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell'arco della giornata.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

Soglia	Descrizione del rischio	Valore
Alto	Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive.	12, 16
Rilevante	Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.	8, 9
Medio	Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo.	6
Moderato	Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.	3, 4
Basso	Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative.	1, 2

RISCHI PARTICOLARI

Per taluni rischi (stress lavoro-correlato, lavoratrici madre e differenze tra lavoratori) sono disponibili indicazioni metodologie per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi particolari indicati dalla normativa.

Stress lavoro correlato

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato è quello definito

nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'otto ottobre 2004.

Lo "stress lavoro-correlato", come definito dal succitato accordo, "*non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie*" e necessita di un'analisi attenta e non superficiale della problematica, infatti, "*lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, del settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti*".

Si specifica, inoltre, che l'oggetto della valutazione non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro correlato, come ben definisce lo stesso accordo europeo: "*Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera*".

Per la valutazione del rischio ci si è riferiti a quanto riportato nel manuale INAIL "*La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato*" (Edizione 2017), che oltre a fornire ai datori di lavoro le modalità per effettuare la valutazione del rischio SLC secondo il 'livello minimo di attuazione dell'obbligo', permette, altresì, di effettuare un percorso valutativo e gestionale scientificamente corretto, aggiornato e contestualizzato ai cambiamenti del mondo del lavoro e ai bisogni specifici delle aziende, con il coinvolgimento coordinato, partecipato ed integrato dei lavoratori e delle figure della prevenzione.

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l'intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).

La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.

Gli eventuali processi e/o le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.


Lavoratrici madri

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "*La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana*", tuttavia "*condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza*", lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese dopo il parto.

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.



In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

Differenze tra lavoratori

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre eventuali fattori di rischio.

RISCHI SPECIFICI

Per taluni rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc) sono disponibili metodologie analitiche per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi specifici indicati dalla normativa.

Posture incongrue (OWAS)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla assunzione di posture incongrue è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando il metodo OWAS (Ovako Posture Analysis System), sviluppato negli anni settanta per le industrie dell'acciaio (Karhu et al. 1977) e successivamente validato e divulgato a cura del "Centre for Occupational Safety di Helsinki" (Louhevaara & Suurnakki 1992).

La metodologia per la valutazione del carico posturale è basata su una classificazione semplice e sistematica delle posture di lavoro con osservazione dei compiti lavorativi.

Ciascuna configurazione viene contraddistinta da un codice e classificata, in riferimento a indagini statistiche e principi biomedici, in quattro classi di rischio di lesioni e/o patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. In funzione della classe di rischio della postura assunta e della sua frequenza durante la giornata lavorativa, il metodo consente di calcolare un indice che esprime numericamente e sinteticamente il livello di criticità dell'attività svolta.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Attrezzature munite di videotermini

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'uso di attrezzature munite di videotermini è quello definito nell'ambito del titolo VII, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata analizzando i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato, ovvero, che comportano l'uso delle suddette attrezzature in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Rumore

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e di seguito riportati;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Vibrazioni

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a vibrazioni è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazione è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Campi elettromagnetici

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o il calcolo rispetta le norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). In particolare, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, è possibile e si sono adottate le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
 - interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
 - rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m;
 - innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Agenti chimici

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In particolare si è determinato, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono contenere;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008);
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Agenti biologici

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici è quello definito nell'ambito del titolo X del D.Lgs. 81/2008.

Premesso che dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso), la valutazione è stata effettuata tenuto conto, conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del decreto legislativo succitato;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Scariche atmosferiche

La necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è un obbligo previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica CEI EN 62305-2:2013 (CEI 81-10/2) "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio".

L'esito della valutazione del rischio, con l'indicazione dettagliata del criterio adottato per la valutazione stessa, è riportato nella relazione allegata al presente piano, denominata "VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE". Nello stessa relazione sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Incendio

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dai D.M. 1-2-3 settembre 2021.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il tipo di attività;
- il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
- la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
- individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- possibile formazione di atmosfere esplosive;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

L'esito della valutazione del rischio, con l'indicazione dettagliata del criterio adottato per la valutazione stessa, è riportato nella relazione allegata al presente piano, denominata "VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO".

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro

(Titolo II, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica dei luoghi di lavoro alle specifiche disposizioni normative definite dal D.Lgs. 81/2008, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è stata effettuata tenuto conto:

- della necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature così come previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.
- della necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro così come previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 1-2-3 settembre 2021.
- della necessità della verifica dei requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Valutazione del Rischio Scariche Atmosferiche

L'analisi e la valutazione del rischio derivante dalla corrente di fulmine è stata effettuata per le seguenti strutture:

- 1) Edificio protetto.

Fattore di rischio scariche atmosferiche: Edificio protetto

esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Struttura protetta.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le zone interne sono protette mediante adeguate misure antincendio per mitigare le conseguenze di un incendio dovuto a un fulmine.
- 2) Le strutture sono protette mediante impianti di protezione dagli effetti del fulmine.

Valutazione del Rischio Incendio

L'analisi e la valutazione del rischio incendio è stata effettuata per i seguenti luoghi di lavoro:

- 1) Edificio scolastico con presenze contemporanee tra 100 e 1.000 ;
- 2) Centrale termica;
- 3) Aule didattiche;
- 4) Uffici;
- 5) Archivi;
- 6) Ripostigli;
- 7) Palestra;
- 8) Laboratorio informatica.

Fattore di rischio incendio: Edificio scolastico con presenze contemporanee tra 100 e 1.000

Possibilità d'incendio ed evacuazione dei presenti.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 5) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 6) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 7) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 8) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 9) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 10) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 11) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 12) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 13) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 14) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente,

attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 15) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 16) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: Centrale termica

presenza di combustibile

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 2) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 3) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 4) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 5) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 6) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 7) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 8) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di

incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 9) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 10) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 11) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 12) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: Aule didattiche

Presenza di arredi e possibili attrezzature informatiche

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 2) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 4) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 5) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai

lavoratori con mansioni di addetto antincendio.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 6) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 7) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 8) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 9) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 10) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 11) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 12) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 13) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 14) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: Uffici

Presenza di materiali cartacei e postazioni di lavoro con videoterminali

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 2) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 4) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 5) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 6) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 7) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 8) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 9) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 10) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 11) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 12) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 13) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 14) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori

qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 15) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: Archivi

Presenza di materiali cartacei

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 2) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 4) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 5) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 6) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 7) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 8) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 9) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di

incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 10) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 11) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 12) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 13) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 14) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: Ripostigli

Presenza di vari materiali e attrezzature di lavoro

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 2) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 4) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 5) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 6) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 7) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 8) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 9) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 10) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 11) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 12) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 13) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 14) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: Palestra

presenza di materiali infiammabili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 2) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 4) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 5) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 6) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 7) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 8) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 9) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 10) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 11) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 12) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
 - 13) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenționando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere

immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 14) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 15) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: Laboratorio informatica

Presenza di attrezzature informatiche

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 2) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 4) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 5) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 6) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 7) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 8) E' stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio,

che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

- 9) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 10) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 Settembre 2021 (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 11) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 12) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 settembre 2021.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 13) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 14) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. E' fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. E', inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).
- 15) Al fine di garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati nei locali dell'attività, ai sensi del par. 4.4 dell'allegato I del D.M. 3 settembre 2021, estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza.(Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 Settembre 2021, D.M. 3 Agosto 2015).

VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei processi produttivi ed attività lavorative con indicazione dei dispositivi di protezione individuale

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Individuazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa.

Con la presente analisi si sono potuti individuare in concreto i fattori di rischio, non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità della specifica attività lavorativa.

Individuazione delle misure preventive e protettive

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo una priorità (nella valutazione e identificazione) delle principali necessità di prevenzione peculiari della specifica attività produttiva; si è proceduto poi all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di buona prassi.

Alcune misure di prevenzione e protezione per esigenze di attività o per impossibilità tecnica, anche se non ancora attuate, sono in fase di adozione o in programma di attuazione.

Elenco dei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari.

Fattori di rischio per la SALUTE

- 1) Attrezzature laser (stampanti, fotocopiatrici, fax);
- 2) Attrezzature munite di videoterminali;
- 3) Didattica a distanza (DAD) e Smart working;
- 4) Disfonia;
- 5) Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM);
- 6) Esposizione a radiazioni ionizzanti (RADON);
- 7) Esposizione a rumore;
- 8) Esposizione a vibrazioni;
- 9) Esposizione ad agenti biologici;
- 10) Esposizione ad agenti chimici;
- 11) Inquinamento indoor e VOC (asma e allergie);
- 12) Lavoratori fragili;
- 13) Microclima;
- 14) Posture incongrue (OWAS).

Fattori di rischio per la SICUREZZA

- 1) Arredi;
- 2) Attività a rischio terzi (Alcol);
- 3) Attrezzature di lavoro;

- 4) Bullismo e cyberbullismo;
- 5) Caduta dall'alto;
- 6) Davanzali finestre, balconi, terrazzi;
- 7) Esposizione ad agenti chimici (sicurezza);
- 8) Impianti elettrici (elettrocuzione);
- 9) Inalazione fumi, ustioni;
- 10) Incendio (valutato nei luoghi di lavoro);
- 11) Infissi;
- 12) Minuta manutenzione;
- 13) Pavimentazioni;
- 14) Promiscuità di uso con altre attività (altre scuole, altre attività/estranei ed utilizzatori/ abitazione ex custode, ecc);
- 15) Punture, tagli, abrasioni;
- 16) Rischi di natura sociale (mobbing, burnout);
- 17) Rischio sismico;
- 18) Scale semplici portatili;
- 19) Scariche atmosferiche (valutato nei luoghi di lavoro);
- 20) Spostamenti fuori dall'istituto a piedi, con mezzi pubblici e privati;
- 21) Urti, colpi, impatti, compressioni.

Fattori di rischio PARTICOLARI

- 1) Differenze di genere, età, provenienza;
- 2) Lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento fino a 7 mesi d'età del figlio;
- 3) Lavoro isolato;
- 4) STRESS lavoro-correlato;
- 5) Violenza sul lavoro.

Elenco delle attività analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito elencati:

TUTTE LE ATTIVITA'

- 1) Ambiente di lavoro ;
- 2) Attività specifiche;
- 3) Didattica a distanza (DAD) e Smart Working;
- 4) Gravidanza e allattamento;
- 5) Addetti Antincendio;
- 6) Addetti Primo soccorso.

AMMINISTRAZIONE

- 1) Uffici segreteria.

DIDATTICA

- 1) Insegnamento;
- 2) Insegnamento specifico;
- 3) Alunni;
- 4) Scienze motorie e sportive ;
- 5) Laboratorio informatica;
- 6) Attività al di fuori dell'istituto.

EXTRADIDATTICA

- 1) Collaboratore scolastico.

Ambiente di lavoro

L'analisi dell'attività lavorativa "Ambiente di lavoro " del processo produttivo "TUTTE LE ATTIVITA'" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Pavimentazioni

Nell'attività si prevede che il pavimento possa essere scivoloso per cui sono possibili fattori di rischio di tipo traumatico (contusioni, distorsioni, fratture) e strappi muscolari agli arti e alla colonna.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Obbligo di utilizzare calzature appropriate all'attività che si svolge (lavaggio pavimenti, uso di scale, ecc) con divieto di indossare, per le attività indicate, ciabatte, infradito, scarpe slacciate o scarpe con i tacchi alti (altezza tacco ottimale = 2 cm)
- 2) I cavi volanti sono sufficientemente lunghi, compatibilmente con i carichi alimentati, in modo tale da essere sempre appoggiati al pavimento.
- 3) I pavimenti bagnati per le pulizie devono essere segnalati e delimitati.
- 4) Divieto di camminare su pavimentazioni bagnate
- 5) Obbligo di lavare i pavimenti procedendo a ritroso verso la parte asciutta in modo da non camminare sul pavimento bagnato
- 6) Ogniqualvolta si verificano fuoriuscite accidentali di liquidi, si pulisce immediatamente utilizzando un metodo di pulizia adeguato al liquido.

Fattore di rischio: Infissi

- impatto infisso/persona
- materiale metallico con spigoli vivi e arrugginiti
- vetri non di sicurezza

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) distanziare i banchi in modo che l'apertura della finestra a bandiera non possa colpire gli alunni
- 2) in caso di spazi limitati, aprire le finestre in prossimità dei banchi durante le ricreazioni, o quando gli alunni non sono presenti
- 3) in giornate particolarmente ventose, tenere chiuse le finestre prive di meccanismi di bloccaggio in posizione aperta
- 4) segnalare i vetri frangibili

Fattore di rischio: Davanzali finestre, balconi, terrazzi

- caduta oggetti e persone dall'alto

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) è vietato posizionare qualsiasi oggetto (fioriere, piante, vasi, ecc) sui davanzali delle finestre, sui muretti di balconi, terrazzi, ecc.
- è vietato posizionare qualsiasi oggetto che possa essere utilizzato per scavalcare il parapetto di balconi, il davanzale di finestre, ecc, come sedie, arredi, scatole, ecc
- 2) è vietato sporgersi dai parapetti di ringhiere delle scale, finestre, terrazzi, balconi, ecc.
-
-

Fattore di rischio: Arredi

Possibile:

- ribaltamento di armadi e scaffali non fissati a parete
- caduta di materiale sovrapposto su armadi
- armadi a vetri non di sicurezza
- sedie non ergonomiche

Norme di riferimento:

UNI 4646: Lavagne.

UNI 4856: Cattedra e relativa poltroncina.

UNI 1729-1-2: Mobili- sedie e tavoli per istituzioni scolastiche.

UNI 7713: Tavolini e sedie

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) segnalare elementi di pericolo, dismettere, sostituire
- 2) fissare armadi e scaffali a parete
- 3) non tenere materiali depositati sopra gli armadi
- 4) non lasciare cassette aperti incustoditi

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Cambiare le posizioni che si protraggono nel tempo, alternando posizioni in piedi e seduto ogni 50-60 minuti
- 2) In posizione in piedi restare con la colonna verticale senza incurvamenti e torsioni
- 3) In posizione seduto, appoggiare la colonna sullo schienale, non stare con il busto in rotazione
- 4) Disporre i banchi frontali a lim/lavagna/cattedra.
- 5) Disposizioni diverse dei banchi (ferro di cavallo, ecc) sono consentite per accoglienza, lavori di gruppo, ecc.

Fattore di rischio: Attrezzature di lavoro

Si intende per:

- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Possibili rischi:

- Utilizzo non autorizzato
- Utilizzo improprio
-

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) non lasciare mai incustodite le attrezzature (scale portatili, prodotti pulizia, ecc)
- 2) è vietato far utilizzare le attrezzature scolastiche (scale portatili, pinze, trapani, ecc) da lavoratori esterni
- 3) non lasciare taglierine con la lama alzata

Fattore di rischio: Attrezzature laser (stampanti, fotocopiatrici, fax)

Emissione VOC, rischio ozono, ecc

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la presenza di condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione)
- 2) Preferire apparecchiature a bassa emissione O₃ (alcune case produttrici lo indicano nelle specifiche tecniche).
- 3) Impiegare macchine fotocopiatrici equipaggiate di filtri per l'ozono.
- 4) manutenzione:
 - Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso
 - Collocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilato
 - Installare le apparecchiature di elevata potenza in un locale separato e installare un impianto di aspirazione locale
 - Non direzionare le bocchette di scarico dell'aria verso le persone
 - Eseguire regolarmente la manutenzione delle apparecchiature
 - Optare per sistemi di toner chiusi
 - Sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del produttore e non forzare l'apertura
 - Rimuovere con un panno umido le tracce di toner; lavare con acqua e sapone le parti di pelle sporche di toner; in caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 minuti; in caso di contatto con la bocca, sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Non utilizzare acqua calda o bollente, altrimenti il toner diventa appiccicoso
 - Eliminare con molta cautela i fogli inceppati per non sollevare polvere
 - Utilizzare guanti monouso per ricaricare il toner liquido o in polvere".
 - pulire gli apparecchi con un aspiratore certificato, non usare getti d'aria, evitare di soffiare nell'apparecchio
 - qualora si tema una notevole emissione di polveri, garantire una buona ventilazione; utilizzare un respiratore antipolvere con livello di protezione FFP2 e cambiarlo regolarmente dopo un periodo di poche ore se diventa umido, si danneggia o viene direttamente a contatto con la polvere di toner; indossare gli occhiali di protezione
 - una volta terminata la manutenzione, pulire con un panno umido la zona attorno all'apparecchio
 - indossare guanti di protezione adeguati, tenendo conto anche del tipo di detergente utilizzato.

Fattore di rischio: Impianti elettrici (elettrocuzione)

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature elettriche.

- Elettrocuzione: elementi di protezione mancanti o rotti con presenza di elementi sotto tensione non protetti (cavi scoperti, coperchi delle scatole di protezione mancanti, prese scoperte, ecc)
- Cavi volanti: inciampo e caduta
- Corto circuito e incendio: sovraccarico
- Uso di attrezzatura elettrica non autorizzata (stufe, fornelli, ecc)
-

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) non sovraccaricare una presa, ciabatta, ecc
- 2) evitare più prolunghe in sequenza
- 3) usare prolunghe di lunghezza limitata
- 4) non effettuare alcuna modifica all'impianto fisso o portatile (sostituzione della presa, ecc)
- 5) utilizzare solo componenti conformi alle norme in vigore (spine, adattatori, prolunghe, ciabatte, ecc, con marcatura Ce, IMQ)
- 6) Non effettuare alcun lavoro su attrezzature in tensione (togliere la carta incastrata nella fotocopiatrice, fax, sostituire una lampadina, ecc. senza aver tolto prima la presa di alimentazione o dal quadro elettrico)
- 7) non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell'acqua o in ambienti umidi)

- 8) non lasciare apparecchiature elettriche abbandonate senza continua sorveglianza (cavi, prolunghe, trapani, ecc)
- 9) non usare attrezzature non autorizzate (stufe, fornelli elettrici, ventilatori, frigo, ecc)
- 10) prima dell'inserimento della spina dell'attrezzo elettrico, stendere e controllare l'integrità del filo, della spina e della presa
- 11) non usare in caso di danneggiamento degli isolamenti
- 12) mettere il primo tratto di filo sulla spalla per evitare di passarci sopra con l'attrezzo o di inciampare
- 13) i cavi volanti non devono essere causa di inciampo, quindi devono essere mantenuti sufficientemente lunghi, in modo tale da essere sempre appoggiati al pavimento
- 14) non lasciare attrezzature elettriche in funzione quando non occorre, non si è presenti o si finisce il turno lavorativo (luci, condizionatori, stufe, ecc)
- 15) non togliere le prese tirando il cavo
- 16) chiamare il manutentore in caso di sfarfallamenti delle luci, interruzione frequente dell'alimentazione, ecc
- 17) richiedere la manutenzione periodica all'ente locale

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole; caduta delle mensole per eccessivo carico; caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto; ribaltamenti di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassetti. Ribaltamento di scaffalature non adeguatamente fissate alle pareti e/o di portata non adeguata.

Lesioni traumatiche da urti e cadute.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le ante degli armadi realizzate in vetro trasparente, senza bordo, poco visibili, sono evidenziate con appositi segnali.
- 2) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.
- 3) Sono presenti scaletti portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali.
- 4) Le scaffalature sono stabilmente fissate al soffitto o alle pareti o comunque realizzate con una struttura tale che sia impossibile la caduta per ribaltamento.
- 5) lasciare sempre cassetti e ante chiuse quando non vengono utilizzate

Fattore di rischio: Microclima

Il "microclima" è il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente locale (temperatura dell'aria, temperatura media radiante, velocità dell'aria, umidità relativa) e che, assieme a parametri individuali quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano che permettono di individuare condizioni di confort o discomfort termico.

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a microclima è quello definito nell'ambito del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro si basa sul concetto di confort climatico o benessere termico.

E' possibile determinare standard oggettivi del confort climatico valutando i parametri fisici di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria; altri fattori da considerare sono il "carico di lavoro" (ad esempio nelle palestre) e l'abbigliamento.

La rappresentazione del benessere termico è dunque funzione di più variabili che devono garantire un microclima corrispondente agli indici standard (ad esempio quelli indicati per gli impianti di condizionamento).

Ma la percezione del clima è determinata anche da elementi soggettivi, tanto che una situazione climatica può risultare ottimale per la maggior parte dei lavoratori che occupano uno stesso ambiente, inadeguata per una minoranza.

Ciò può avvenire anche quando siano rispettati i requisiti minimi di aerazione, come ad esempio quelli indicati dal DM per l'edilizia scolastica del 1975 (coefficienti di ricambio d'aria orari da 2,5 a 5, a seconda del tipo di scuola) o da alcune circolari regionali (1/8 di superficie finestrata apribile rispetto a quelle del

pavimento), o dagli standard della qualità dell'aria forniti dalla Norma UNI 10339 e dalle Linee Guida ("Microclima, aerazione ed illuminazione nei luoghi di lavoro" del Comitato Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro - ISPESL 2006), che prevedono, per attività scolastiche, 7 l/s per ora per persona).

Il DPR 412/93 stabilisce, per gli impianti termici, i periodi annuali di esercizio, la durata giornaliera di attivazione per zona climatica ed i valori massimi di temperatura (tra 18°C e 22°C). Vengono concesse deroghe del periodo annuale di esercizio e della durata di attivazione, fra gli altri, agli asili nido ed alle scuole materne. In base alle norme di edilizia scolastica, i valori di temperatura delle aule nel periodo invernale sono compresi fra 18 e 22°C, mentre per l'umidità relativa prevedono valori del 45-55%.

Gli ambienti degli edifici scolastici (aule/uffici/palestre) spesso non presentano temperature e umidità ottimali: troppo caldi o troppo freddi o troppo secchi, a volte male aerati, con ricadute generali sul microclima. Inoltre, talora nello stesso istituto, esistono condizioni di temperatura diverse tra un ambiente e l'altro, spesso per la presenza di grandi superfici vetrate esposte a nord e a sud e, passando da un'aula all'altra e percorrendo i corridoi e le scale, vi sono bruschi cambiamenti di temperatura.

Altri problemi sono connessi al fermo delle caldaie il fine settimana, alla carenza di manutenzione degli infissi o dell'impianto termico, all'impossibilità di regolare le temperature in modo autonomo nelle aule e al sovraffollamento delle aule. Nelle aule, infatti, poiché non sempre è rispettato il corretto rapporto tra cubatura/numero di occupanti, le condizioni dell'aria peggiorano con il passare delle ore e i locali si surriscaldano

a fronte dell'abitudine di limitarsi ad aprire le finestre durante l'intervallo determinando drastici sbalzi di temperatura.

Nei locali dove sono presenti impianti di condizionamento, nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell'aria, la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno ottimale dovrebbe essere 7°C, come indicato da alcune Regioni.

Se sono impiegati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, questi non devono creare correnti fastidiose, infatti la velocità dell'aria in una fascia di 2 metri d'altezza rispetto alla quota del pavimento non deve superare 0.15 m/sec, come previsto da alcune circolari regionali.

La scuola che possiede tali impianti deve acquisire una dichiarazione di conformità del costruttore e dell'installatore per dimostrare di avere un macchinario progettato, costruito e installato correttamente, tale da evitare condizioni favorevoli alla proliferazione dei batteri, e provvisto di zone di accesso per gli interventi di pulizia, manutenzione e ispezione.

In quanto utilizzatore, la scuola deve anche dimostrare di aver messo in atto un programma di manutenzione periodica degli impianti, da affidare al personale tecnico indicato dal costruttore secondo il programma consigliato dallo stesso costruttore che definisce tipo di controlli, operazioni di pulizia e/o di disinfezione e rispettive periodicità. Il dirigente scolastico dovrà, quindi, concordare con l'Ente locale, che ha competenza anche per l'impiantistica, il piano di manutenzione da richiedere alla ditta specializzata, indicando il periodo in cui effettuare gli interventi perché non coincidano con le attività didattiche.

Qualsiasi sedimentazione o sporcizia, che potrebbe comportare pericolo per i lavoratori inquinando l'aria, deve essere eliminata attraverso idonee procedure.

Il problema, dunque, va gestito prevalentemente con misure di tipo organizzativo:

disposizioni interne che impongano l'apertura frequente delle finestre, controlli periodici sul funzionamento degli impianti, manutenzione periodica.

Il coinvolgimento anche degli allievi nel processo di gestione delle risorse energetiche naturali e artificiali dell'istituto (es. procedura di apertura ogni ora delle finestre, controllo della temperatura interna, chiusura dei termosifoni se l'ambiente è surriscaldato, monitoraggio dei consumi energetici, ma anche raccolta differenziata), che potrebbe vedere come committente lo stesso Ente locale, rappresenta un'ipotesi di lavoro nella prospettiva dell'educazione alla cittadinanza.

Misurazioni effettuate con strumentazione professionale digitale:

- SMART SENSOR AR847.
- Igro-termo-anemometro EXTECH AN25.
-

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la presenza di condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione)
- 2) Mantenere l'umidità relativa a valori inferiori al 50% e temperatura ambiente inferiore a 22°C

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Fattori di possibile contatto con:

- cassonetti per la spazzatura
- animali (piccioni e guano, processionaria, ratti, scarafaggi, formiche, api, vespe, ecc)
- liquidi organici (sangue, saliva, vomito, urina, ecc)
- batteri (legionella degli impianti di condizionamento, ventilconvettori, aerotermini, impianti idrici, ecc)
- virus (coronavirus, adenoidi, herpes, varicella, influenza, morbillo, parotite, ecc)
- parassiti (acari, pediculosi, scabbia, ecc)
- alimenti
- polvere, ruggine, ecc attraverso piccoli tagli anche per cattivo stato di manutenzione e igiene dell'edificio
- inadeguata ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti
- allergenici (pollini, acari, animali domestici, funghi e muffe, scarafaggi, animali domestici come cani e gatti, alimenti, ecc.)
- composti organici volatili COV (composti chimici quali deodoranti, materiali di pulizia, colle, adesivi, solventi, vernici, fumo di sigaretta, stampanti e fotocopiatrici, formaldeide, alcool etilico e metilico, ecc)
- Esposizione degli addetti a patologie sostenute da batteri presenti nel mondo agricolo, come il tetano, la leptospirosi per la presenza di ratti o simili, microorganismi patogeni delle sostanze organiche come il letame; puntura insetti e morsi di rettili.
- ecc
-

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio moderato per la salute.

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) manutenzione periodica delle aree verdi annesse all'edificio:
 - sfalcatura erba, taglio alberatura per evitare continuità tra alberi ed edificio
 - trasporto a discarica
- 2) rifiuti:
 - evitare accumulo in prossimità dell'edificio;
 - adeguata conservazione e allontanamento;
 - garantire la rimozione, prima della chiusura quotidiana della scuola, di rifiuti alimentari nei cestini delle aule e degli altri locali o nelle prossimità di distributori di merende o bevande;
- 3) roditori:
 - tutti i lavoratori:
 - segnalare la presenza di passaggi dall'esterno all'interno (spazi sotto le porte superiori a 6 mm; fessure, specialmente in concomitanza del tragitto di cavi, tubi, tombini, ecc);
 - segnalare la non integrità di grate di protezione di caditoie, pozzetti, ecc;
 - evitare l'accumulo per tempi prolungati di arredi e materiali in disuso sia all'interno dei locali che all'esterno in particolare a ridosso delle pareti;
 - chiudere porte e finestre interne ed esterne nelle ore notturne, quando non è necessaria l'apertura per la ventilazione dei locali e nelle giornate di chiusura della scuola;
 - evitare l'accumulo di materiali a ridosso delle pareti delle aule, palestre, laboratori, corridoi, ecc
 - non conservare cibi in aule, laboratori, uffici, ecc;
 - insegnanti:
 - smaltire arredi e materiali in disuso, accumuli di carta, ecc;
 - tenere negli armadi solo lo stretto necessario con spazi adeguati per facili ispezioni visive;
 - spostare periodicamente i materiali per facili ispezioni visive;
 - a fine anno eliminare quanto realizzato dagli alunni durante l'anno (composizioni con cartoni, cartapesta, ecc);
 - DSGA: provvedere allo smaltimento periodico di arredi ed altri materiali in disuso;
 - collaboratori scolastici: provvedere al quotidiano smaltimento di rifiuti alimentari dalle aule, laboratori, uffici, cortili, ecc;
 - vicari/collaboratori DS/ referenti plesso/dirigenti/ASPP: vigilare costantemente sul rispetto delle procedure indicate in precedenza;
- 4) derattizzazione periodica:
 - dovrà essere disposto in condizioni di massima chiarezza relativamente alla tipologia di infestazione in atto ed alle modalità operative che verranno adottate, al fine di evitare qualsiasi possibile rischio per la salute dei presenti. L'impresa incaricata, pertanto, dovrà rilasciare, dopo l'effettuazione del sopralluogo, una relazione al responsabile dell'attività e della proprietà nella quale siano indicate:
 - le specie infestanti;
 - i presumibili punti di accesso, di transito e di annidamento dei roditori nell'edificio;
 - le modalità operative che verranno adottate: rodenticidi utilizzati e le loro schede di sicurezza, tipo di formulazione delle esche e dei loro erogatori e/o dei dispositivi di cattura che verranno utilizzati, con

- dichiarazione di rispetto delle normative specifiche di riferimento;
 - tempistica e descrizione dei controlli che verranno effettuati dopo la collocazione dei rodenticidi;
 - precauzioni da utilizzare a tutela dei presenti e degli animali domestici, compresa l'eventuale necessità di chiusura dell'edificio o di limitazione di accesso a parti di esso e la loro durata;
 - l'implicazioni che l'intervento determina sulle responsabilità del datore di lavoro dell'attività;
 - criteri adottati per la valutazione dell'efficacia dell'intervento, che dovrà essere oggetto di una relazione conclusiva.
- 5) legionella (condizionatori, climatizzatori, ventilconvettori, impianti aeraulici, impianti idrico-sanitari, ecc):
- Effettuare regolarmente la decalcificazione degli elementi terminali delle tubazioni (filtri, rompigitto dei rubinetti, doccioni, ecc) con la loro eventuale sostituzione a necessità.
 - Eliminare eventuali tratti o parti arrugginite o deteriorate.
 - Mantenere una temperatura dell'acqua calda superiore ai 50°/55°C.
 - Effettuare l'apertura (settimanale) dei terminali (docce, rubinetti, ecc) scarsamente utilizzati o non utilizzati.
 - Far scorrere l'acqua dai rubinetti delle docce, lavabi etc per alcuni minuti prima dell'uso, in caso di mancato utilizzo per alcuni giorni.
 - Utilizzare l'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20° C.
 - Non innaffiare piante e aree verdi utilizzando pompe con diffusori a spruzzo o nebulizzatori.
 - Provvedere alla manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria provvedendo alla regolare pulizia e disinfezione dei filtri e dei componenti con loro eventuale sostituzione. Non utilizzare se non è stato effettuato il trattamento antibatterico.
 - Compilare il registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Richiesta all'Ente Locale:

Impianti idrico-sanitario, ecc:

- Ispezionare accuratamente, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, nella loro complessità, gli impianti e non solamente i loro singoli componenti, almeno una volta l'anno l'interno dei serbatoi d'acqua fredda, e comunque disinfettare (almeno una volta l'anno) con 50 mg/l di cloro per un'ora.
- Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima al trattamento antibatterico/o alla sostituzione di filtri e componenti;
- La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile;
- Trattamento periodico antibatterico e prima del loro riutilizzo dopo lunghi periodi di inattività dell'impianto dei filtri degli impianti meccanici;
- Eliminare eventuali tratti o parti arrugginite o deteriorate.
- Svuotare regolarmente (semestrale) i serbatoi di accumulo dell'acqua calda compresi gli scaldi acqua elettrici.

Ventilconvettori, climatizzatori, ecc:

- Effettuare il trattamento antibatterico periodico dei filtri e/o sostituzione anche dei componenti di propria competenza (almeno due volte l'anno, mensile in emergenza covid).

In caso di sospetto di presenza legionella

- Incaricare una ditta specializzata il campionamento e analisi sull'impianto idrico/climatizzazione per verificare la presenza o meno del batterio della legionella.

In caso di accertamento di presenza legionella

- Incaricare una ditta specializzata l'intervento ritenuto più adatto alla situazione specifica evidenziata con la campionatura e analisi di disinfezione fisica (shock termico, trattamento termico, lampade a raggi ultravioletti, filtrazione, ecc) o chimica (iperclorazione continua, ioni metallici, biossido di cloro, ozono, ecc).

Impianti idrico-sanitario, ecc:

- Ispezionare accuratamente, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, nella loro complessità, gli impianti e non solamente i loro singoli componenti, almeno una volta l'anno l'interno dei serbatoi d'acqua fredda, e comunque disinfettare (almeno una volta l'anno) con 50 mg/l di cloro per un'ora.
- Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima al trattamento antibatterico/o alla sostituzione di filtri e componenti;
- La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.trattamento periodico antibatterico e prima del loro riutilizzo dopo lunghi periodi di inattività dell'impianto dei filtri degli impianti meccanici;
- Eliminare periodicamente calcare, ruggine, tubazioni e componenti deteriorati.

- Svuotare regolarmente (semestrale) i serbatoi di accumulo dell'acqua calda compresi gli scaldi acqua elettrici.
- Ventilconvettori, climatizzatori, ecc:
- Effettuare il trattamento antibatterico periodico dei filtri e/o sostituzione anche dei componenti (almeno due volte l'anno, mensile in emergenza covid).
- 6) allergeni:
- misure di profilassi di carattere generale:
 - Favorire sempre la ventilazione e ricambio aria degli ambienti (la presenza di condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione);
 - Asportare quotidianamente la polvere dalle superfici (pavimenti, banchi, cattedre, ecc) con panni umidi;
 - Aspirare regolarmente ogni settimana con aspiratori dotati di filtri ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air Filters-HEPA);
 - Effettuare una pulizia ambientale più accurata durante la stagione pollinica per evitare il depositarsi negli ambienti interni di qualità significative di allergeni outdoor (pollini), nelle palestre ed in altri ambienti dotati di filtri ad alta efficienza, anche trattamenti a vapore;
 - Sottoporre a periodiche sanificazioni anche gli strumenti di gioco dei bambini, come le "sabbionaie" (utilizzate soprattutto nelle scuole materne) che possono divenire facili ricettacoli di polvere, sporcizia o peli di animali;
 - Nelle aule evitare la presenza di carta da parati, tappeti, e moquette; limitare il più possibile il numero di imbottiti ed evitare la presenza di tendaggi all'interno dell'aula; utilizzare solo tendaggi esterni. Se ciò risultasse difficile da realizzare, utilizzare tende a vetro in tessuto liscio facilmente lavabili e lavarle almeno una volta al mese;
 - Evitare l'accumulo di libri e giornali, sui quali possano proliferare muffe e acari;
 - Limitare la presenza di armadietti; ove presenti, evitare di conservare all'interno di essi, abiti, cibi e ogni altra cosa che possa rappresentare una sorgente di umidità o di accumulo di polvere;
 - Appendere i cappotti preferibilmente all'esterno delle aule;
 - Plastificare i poster e fogli di lavoro da esporre alle pareti, per facilitarne la pulizia con panni umidi;
 - Evitare di tenere in classe piante ornamentali e limitarne l'uso a quelle indispensabili alle attività didattiche;
 - Mantenere la temperatura nei locali dove si svolge l'attività didattica e di lavoro a 18-20°C;
 - Assicurare una corretta e regolare manutenzione degli impianti di riscaldamento.
 - Misure per limitare l'esposizione a derivati domestici:
 - Usare sistemi di filtrazione dell'aria con filtri elettrostatici o filtri ad alta efficienza;
 - Consigliare al personale e studenti di non recarsi a scuola con gli stessi abiti indossati a casa e venuti a contatto con cani o gatti, o di indossarli solo dopo averli accuratamente lavati; a casa tenere gli animali domestici al di fuori delle stanze da letto;
 - Evitare la presenza di animali negli ambienti e nelle aree scolastiche;
 - Misure per limitare l'esposizione a Muffe e Funghi:
 - Mantenere livelli di umidità < 50%; usare deumidificatori se l'umidità rimane costantemente superiore;
 - Evitare la formazione di condense sui vetri, favorendo un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria;
 - Usare soluzioni di ammoniaca 5% per rimuovere le muffe dai bagni o da aree contaminate;
 - Eliminare le infiltrazioni d'acqua e riparare immediatamente eventuali perdite negli interni;
 - Eliminare tappeti, parati di stoffa o di carta;
 - Limitare il numero delle piante ornamentali. Se presenti, rinvasare, spostare o innaffiare le piante, facendo attenzione, per evitare la dispersione di muffe nell'ambiente;
 - In cucina usare particolare attenzione nel rimuovere le muffe dalle guarnizioni, specialmente dei frigoriferi; svuotare e pulire frequentemente le vaschette di acqua nei frigoriferi auto sbrinanti e asciugare immediatamente tutto il materiale umido.
 - Misure specifiche per limitare l'esposizione a Latice:
 - Evitare che nelle classi ed in altri locali di studio siano presenti manufatti in latex;
 - Gli arredi e le attrezzature in latex non necessari devono essere rimossi, mentre quelli indispensabili, o non rimuovibili, possono essere coperti con teleria di cotone o pellicola alimentare di plastica o metallica;
 - Valutare i rischi presenti nella palestra dove viene svolta l'attività fisica: verificare l'eventuale presenza di strumenti, suppellettili o altro materiale d'uso in latex e attuare le misure necessarie per evitare l'esposizione dei soggetti allergici;
 - Istruire il personale addetto alle pulizie dei locali circa le procedure da adottare: pulizia ad umido senza utilizzare guanti in latex; i guanti in vinile o in polietilene possono sostituire quelli in latex per le normali pulizie degli ambienti;
 - Utilizzare guanti in vinile o in polietilene anche per la distribuzione dei pasti e la preparazione di cibi nelle cucine e nelle mense scolastiche.
 - Misure per limitare l'esposizione ad allergeni alimentari:

- Acquisizione delle informazioni mediche per bambini a rischio da parte del personale scolastico;
 - Incrementare la supervisione durante i pasti e le ricreazioni;
 - Impedire la condivisione di cibi, contenitori o utensili;
 - Mantenere un'accurata pulizia di tavoli e giocattoli;
 - Accertare la corretta sostituzione dell'alimento in causa;
 - Interdire l'utilizzo di alimenti senza chiare indicazioni degli ingredienti nelle etichette;
 - Utilizzare guanti in vinile o in polietilene, in sostituzione di quelli in lattice, per la distribuzione dei pasti e la preparazione di cibi;
 - Educazione sanitaria rivolta ai bambini a rischio, collaboranti in relazione all'età.
 - Misure da adottare per la pulizia degli ambienti scolastici:
 - Effettuare le operazioni di pulizia in assenza dei bambini e almeno qualche ora prima della loro entrata in classe;
 - Aerare bene i locali durante e dopo le operazioni di pulizia;
 - Spolverare e pulire sistematicamente gli oggetti e l'arredamento nelle aule (banchi, sedie, cattedre, lavagne, ecc);
 - Provvedere affinché i telai delle finestre, i cornicioni, i davanzali non siano imbrattati di guano di volatili e altro materiale contaminato proveniente dall'esterno;
 - Programmare interventi di sanificazione in caso si ravvisi la presenza di topi, scarafaggi, formiche, mosche, ragni e altri parassiti infestanti;
 - Tutto il materiale e gli attrezzi usati per le operazioni di pulizia devono essere regolarmente puliti dopo l'uso e conservati asciutti in appositi locali chiusi;
 - Non utilizzare deodoranti o profumi per l'ambiente;
 - Non lasciare sacchi di spazzatura all'interno delle classi, nei corridoi o nei bagni.
 - Precauzioni generali per l'uso dei prodotti di pulizia:
 - Scegliere metodi e prodotti per le pulizie efficaci e sicuri, privi di effetti nocivi per l'ambiente o le persone, considerando anche la possibile presenza nella scuola di persone allergiche;
 - In generale, tutti i prodotti utilizzati per le pulizie non devono emettere odori forti. Preferire prodotti senza solventi e profumi aggiunti o almeno scegliere quelli che riportano sull'etichetta la più bassa concentrazione di tali sostanze;
 - Evitare di utilizzare dosi eccessive di prodotto o l'uso contemporaneo di più prodotti;
 - Leggere attentamente le etichette contenenti le informazioni circa i rischi per la salute e le precauzioni da adottare in caso di uso improprio del prodotto;
 - Conservare i prodotti (solo quelli necessari), in apposite aree ben ventilate, chiuse e lontano dalla portata dei bambini;
- 7) composti organici volatili:
- Ridurre al minimo l'uso di materiali contenenti COV (cosmetici, deodoranti, materiali di pulizia, colle, adesivi, solventi, vernici);
 - Utilizzare, quando possibile, vernici a base di acqua;
 - Utilizzare il meno possibile le colle per fissare la moquette al pavimento, eventualmente prendendo in considerazione soluzioni alternative;
 - Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di VOC (materiali contenenti COV, abiti trattati recentemente in lavanderie, fumo di sigaretta, stampanti, fotocopiatrici) e durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e gli arredi (es. mobili, moquette, rivestimenti);
 - Mantenere, comunque, gli ambienti sempre ben ventilati;
 - Non fumare negli ambienti chiusi;
 - Mantenere i dispositivi di riscaldamento regolarmente controllati;
 - Effettuare il regolare controllo e pulizia da parte di personale esperto dei sistemi di riscaldamento (caldaie, canne fumarie, camini);
 - Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri, regolarmente controllati;
 - Evitare prodotti spray per le pulizie;
 - Favorire negli ambienti la presenza di piante che sono in grado di ridurre le concentrazioni di VOC, come filodendro, dracena e spatifillo;
 - Favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la presenza di condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione);
 - Asportare la polvere dalle superfici (pavimenti, banchi, cattedre, ecc) con panni umidi;
 - Effettuare una pulizia ambientale più accurata durante la stagione pollinica per evitare il depositarsi negli ambienti interni di quantità significative di allergeni outdoor (pollini);
 - Evitare l'accumulo di libri e giornali, sui quali possono proliferare muffe e acari;
 - Appendere i cappotti preferibilmente all'esterno delle aule o ambienti di lavoro;
 - Limitare la presenza di armadietti ; ove presenti, evitare di conservare all'interno di essi, abiti, cibi e ogni altra cosa che possa rappresentare una sorgente di umidità o di accumulo di polvere;
 - Evitare la presenza di tappeti, tende, giocattoli, peluche, libri, giornali;

- Evitare la presenza di animali negli ambienti e nelle aree scolastiche;
 - Pennarelli, evidenziatori e correttori liquidi: preferire prodotti a base acquosa o almeno a bassa emissione di odori e di composti organici volatili; sostituire gli evidenziatori con le matite colorate, che non contengono solventi o altre sostanze tossiche; richiudere i colori con gli appositi cappucci quando non sono utilizzati; non utilizzare colori o evidenziatori che emanano gradevoli profumi alla frutta, in quanto presentano ulteriori sostanze chimiche tossiche, che possono invogliare i bambini a fiutarli. sostanze chimiche tossiche, che possono invogliare i bambini a fiutarli;
 - nella sostituzione o acquisto di nuove lavagne, preferire quelle senza uso di gessi e cassini per evitare le polveri;
 - Preferire prodotti a base acquosa o almeno a bassa emissione di odori e di composti organici volatili.
 - Limitare l'uso dei pesticidi;
 - utilizzare prodotti per le pulizie non profumati ed evitare quelli spray, aprire le finestre durante le operazioni di pulizia;
 - plastificare i fogli di lavoro, cartelloni, ecc appesi a parete;
 - effettuare la pulizia periodica degli elementi dei termosifoni e dei ventilconvettori;
- 8) coronavirus (COVID-19)
- informare la popolazione scolastica e pubblicare sul sito istituzionale:
 - l'ordinanza Regione Lazio Z00002 del 26/02/2020
 - dieci comportamenti da seguire Ministero Sanità e Istituto Superiore Sanità:
 - 1-Lavati spesso le mani
 - 2-Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
 - 3-Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
 - 4-Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
 - 5-Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
 - 6-Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
 - 7-Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
 - 8-I prodotti MADE IN CHINA e i pacchetti ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
 - 9-Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
 - 10-In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112
 - Il depliant illustrativo "Come frizionare le mani con soluzione alcolica" Ministero Salute e Organizzazione Mondiale Salute;
 - Il depliant illustrativo "Come lavarsi le mani con soluzione alcolica" Organizzazione Mondiale Salute;
 - esporre nei bagni e in prossimità dei punti di disinfezione delle mani, recentemente installati a seguito del COVID-19, la modalità di lavarsi le mani riportate in precedenza a seconda del prodotto fornito;
 - Se si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, è necessario contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di COVID-19. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:
 - Evitare contatti ravvicinati con la persona con i sintomi sospetti;
 - Se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
 - Lavarsi accuratamente le mani;
 - Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i liquidi biologici del malato (secrezioni respiratorie, saliva, urine, feci, vomito);
 - Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal persona con i sintomi, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto andrà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso;
 - presenze:
 - ridurre le presenze degli estranei in adempimento alla circolare USR Lazio 1/2015 (*... si sottolinea che è vietata la presenza nei locali di ogni istituzione scolastica - segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche - di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario ... si raccomanda quindi di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, nonché la presenza di continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi del personale a ciò preposto*);
 - attenersi agli affollamenti massimi dei vari ambienti;
 - favorire le disposizioni dei presenti in modo da avere spazio sufficiente tra di loro;
 - ridurre le attività aggreganti all'indispensabile per non inficiare la regolarità dell'anno scolastico;
 - ridurre le attività di ricevimento dei genitori ai soli casi "particolari" (possibile bocciatura, assenze ingiustificate, comportamenti, ecc) solo su specifica convocazione degli insegnanti;
 - aerare frequentemente i locali;

- ridurre la presenza nelle aule di zaini, borsoni, custodie (attrezzi musicali, ecc), vestiario (giacconi, uffici, ecc);
 - eliminare qualsiasi materiale sopra gli armadi in particolare nelle aule ed ambienti utilizzati (corridoi, uffici, ecc);
 - pulizie e disinfezione: utilizzo di prodotti per le pulizie con duplice azione detergente (pulizia sporco) e disinfettante (microbi e batteri);
 - in caso di utilizzo di prodotti esclusivamente disinfettanti:
 - essi devono essere applicati solo dopo la pulizia della superficie da trattare;
 - nel caso di oggetti trattati che non vanno a diretto contatto con l'utenza scolastica, dopo la disinfezione non risciacquare;
 - nel caso di oggetti trattati che vanno a diretto contatto con l'utenza scolastica (per esempio banchi e cattedre, ecc) dopo la disinfezione risciacquare;
 - utilizzare attrezzature differenziate da quelle per le pulizie magari di colori differenti (panni, spugne, mops, ecc);
 - utilizzare prodotti non profumati;
 - in caso di soggetti allergici è necessario preventivamente accertare l'utilizzabilità del prodotto;
 - le pulizie devono iniziare dalla zona meno sporca verso quella più sporca;
 - dopo l'utilizzo di tutte le attrezzature compreso il carrello lavarle, disinfettarle e asciugarle;
 - dopo l'utilizzo di panni, spugne, mops, lavarli, disinfettarli e lasciare ad asciugare;
 - cambiare frequentemente l'acqua nei secchi usati per il lavaggio;
 - utilizzo da parte del personale di quanti monouso (DPI) per tutte le operazioni di pulizia e/o disinfezione;
 - trattamento periodico antibatterico per i filtri di climatizzatori, venticonvettori, ecc;
 - ricreazione: turnazione uscita classi a tempo ridotto;
 - segreteria:
 - ridurre le giornate e orario di apertura al pubblico compreso il personale;
 - attenersi rigidamente agli orari di apertura al pubblico compreso il personale;
 - organizzare l'attività di ricevimento pubblico con un'apposita postazione (sportello con vetro di separazione).
 - telefoni utili specifica emergenza:
 - 1500
 - 112 (da prefisso 06)
 - 800118800 (dagli altri prefissi)
- 9) Areazione:
- Favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la presenza di condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione)
- 10) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 11) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 13) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

guanti monouso oltre a quelli covid riportati in " DPI RIEPILOGO"

Fattore di rischio: Inquinamento indoor e VOC (asma e allergie)

- inadeguata ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti
- possibile presenza di allergenici (pollini, acari, animali domestici, funghi e muffe, scarafaggi, animali domestici come cani e gatti, alimenti, ecc.)
- possibile presenza di composti organici volatili (composti chimici quali deodoranti, materiali di pulizia, colle, adesivi, solventi, vernici, fumo di sigaretta, stampanti e fotocopiatrici, formaldeide, alcool etilico e metilico, ecc)

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la presenza di condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione)
- 2) Asportare la polvere dalle superfici (pavimenti, banchi, cattedre, ecc) con panni umidi
- 3) Effettuare una pulizia ambientale più accurata durante la stagione pollinica per evitare il depositarsi negli ambienti interni di quantità significative di allergeni outdoor (pollini)
- 4) Evitare l'accumulo di libri e giornali, sui quali possono proliferare muffe e acari
- 5) Appendere i cappotti preferibilmente all'esterno delle aule o ambienti di lavoro
- 6) Limitare la presenza di armadietti ; ove presenti, evitare di conservare all'interno di essi, abiti, cibi e ogni altra cosa che possa rappresentare una sorgente di umidità o di accumulo di polvere
- 7) Evitare la presenza di tappeti, tende, giocattoli, peluche, libri, giornali
- 8) Evitare la presenza di animali negli ambienti e nelle aree scolastiche
- 9) Pennarelli, evidenziatori e correttori liquidi: preferire prodotti a base acquosa o almeno a bassa emissione di odori e di composti organici volatili; sostituire gli evidenziatori con le matite colorate, che non contengono solventi o altre sostanze tossiche; richiudere i colori con gli appositi cappucci quando non sono utilizzati; non utilizzare colori o evidenziatori che emanano gradevoli profumi alla frutta, in quanto presentano ulteriori sostanze chimiche tossiche, che possono invogliare i bambini a fiutarli. sostanze chimiche tossiche, che possono invogliare i bambini a fiutarli.
- 10) nella sostituzione o acquisto di nuove lavagne, preferire quelle senza uso di gessi e cassini per evitare le polveri
- 11) Preferire prodotti a base acquosa o almeno a bassa emissione di odori e di composti organici volatili.
- 12) Limitare l'uso dei pesticidi.
- 13) favorire negli ambienti la presenza di piante che sono in grado di ridurre le concentrazioni di VOC, come filodendro, dracena e spatifillo.
- 14) utilizzare prodotti per le pulizie non profumati ed evitare quelli spray, aprire le finestre durante le operazioni di pulizia
- 15) plastificare i fogli di lavoro, cartelloni, ecc appesi a parete
- 16) effettuare la pulizia periodica degli elementi dei termosifoni

Fattore di rischio: Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o il calcolo rispetta le norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). In particolare, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, è possibile e si sono adottate le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
 - interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
 - rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m;
 - innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi

- elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Si possono distinguere due diverse situazioni: campi elettromagnetici di origine esterna all'edificio scolastico (linee elettriche ad alta tensione, impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ecc., poste nelle immediate vicinanze dell'edificio) e campi elettromagnetici di origine interna e legati alle attività svolte nell'edificio scolastico (aule informatizzate, sistemi wireless interni, uso diffuso di telefoni cellulari, quadri elettrici, ecc.). In entrambi i casi si tratta di radiazioni non ionizzanti, anche se di frequenze assai variabili da una situazione all'altra.

Di origine Esterna

Nel primo caso va innanzitutto detto che le stazioni radio base (le antenne per la telefonia mobile), anche se di elevata potenza, non irradiano nelle immediate vicinanze del loro basamento. Di norma, quindi, un'antenna vicina (addirittura confinante con l'area di pertinenza della scuola) costituisce un rischio irrilevante.

Per contro, una linea elettrica aerea ad alta tensione ($V_n \geq 132$ kV) che dovesse trovarsi a ridosso dell'edificio scolastico (meno di 10 - 15 metri tra la proiezione dei conduttori sul terreno e i muri perimetrali dell'edificio) rappresenterebbe un fattore di rischio che va opportunamente valutato ed indagato. A tal fine il dirigente scolastico, o l'Ente locale, può far richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) che venga misurato il livello sia del campo elettrico che di quello magnetico presenti all'interno dell'edificio, avendo cura di accertarsi che tali misurazioni vengano effettuate quando la linea stia effettivamente trasmettendo potenza elettrica ai livelli nominali di tensione e corrente.

In ogni altra situazione (maggiore distanza della linea e/o minor tensione nominale della stessa) il problema dei campi elettromagnetici generalmente non si pone, anche in relazione ai limiti di esposizione previsti per la popolazione.

Di origine interna

I campi elettromagnetici che vengono prodotti all'interno degli edifici scolastici costituiscono un rischio per la salute di allievi e personale assolutamente paragonabile (e molto spesso assai inferiore) a quello cui è mediamente esposta la popolazione tutta, nell'uso continuativo e diffuso a tutti i livelli di apparecchiature e impianti elettrici ed informatici, sia negli ambienti domestici che in quelli di vita. Misurazioni di campo elettrico e magnetico effettuate in esperienze didattiche condotte in molti istituti all'interno di laboratori di informatica, con numerosissimi computer accesi e funzionanti, anche in presenza di sistemi wireless per il collegamento ad internet, hanno portato a valori inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente. Esito analogo hanno avuto misurazioni effettuate a ridosso di quadri elettrici di impianti di potenza, anche di grandi dimensioni.

Quadri elettrici

Va precisato inoltre che i quadri elettrici di segnale, ormai frequenti nelle strutture scolastiche che hanno sviluppato importanti reti informatiche, non costituiscono assolutamente un pericolo, in virtù dei bassissimi livelli di tensione e di corrente che li caratterizzano.

In conclusione emerge che il problema dei campi elettromagnetici a scuola è spesso sopravvalutato e percepito più grave di quanto non sia in realtà, tanto da rendere sufficiente inserire nel DVR la giustificazione", senza procedere a valutazioni più approfondite attraverso misure.

Telefoni cellulari

Altra cosa è, invece, la problematica dei rischi connessi all'uso del telefono cellulare, che comunque (ed inevitabilmente) avviene anche in ambito scolastico. La scienza sta ancora indagandone gli effetti sulla salute, che sembrano legati soprattutto alla piccolissima distanza tra l'elemento radio-emettitore del cellulare e l'orecchio di chi lo usa. Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, affrontare il problema dell'uso del cellulare a scuola assume esclusivamente un carattere educativo e non va considerato nella valutazione dei rischi.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Esposizione derivante da apparecchiature di Categoria 1 secondo la EN 12198-1. I livelli dei CEM non superano i valori di azione.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) schermatura della fonte o del luogo di lavoro
- 2) limitare il tempo di esposizione
- 3) spegnere le attrezzature quando non vengono utilizzate

- 4) favorire i collegamenti via cavo e non quelli wireless
- 5) spegnere il wireless quando non viene usato
- 6) Sono adottati, per le attività lavorative, metodi di lavoro che comportano una minore esposizione a campi elettromagnetici (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Sono applicate misure tecniche per ridurre l'emissione di campi elettromagnetici, incluso, qualora necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Le attrezzature di lavoro adottate sono quelle che emettono campi elettromagnetici a minore intensità, tenuto conto del lavoro da svolgere (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 9) Sono stati predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 10) I luoghi e le postazioni di lavoro sono progettati al fine di ridurre l'esposizione a campi elettromagnetici (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 11) La durata dell'attività lavorativa e l'intensità dei campi elettromagnetici sono limitati allo stretto necessario per le esigenze della lavorazione e nel rispetto delle condizioni di salute dei lavoratori (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 12) I lavoratori hanno la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale da campi elettromagnetici (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 13) I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione sono indicati con un'apposita segnaletica (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 14) Le aree dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione sono identificate e l'accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione (Art. 210, D.Lgs. 81/2008).
- 15) I lavoratori e i loro rappresentanti hanno ricevuto le informazioni, e la formazione necessaria, riguardanti gli eventuali effetti indiretti dell'esposizione ai campi elettromagnetici (Art. 210-bis, D.Lgs. 81/2008).
- 16) I lavoratori e i loro rappresentanti hanno ricevuto le informazioni, e la formazione necessaria, riguardo la possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico (Art. 210-bis, D.Lgs. 81/2008).
- 17) I lavoratori e i loro rappresentanti hanno ricevuto le informazioni, e la formazione necessaria, riguardo la possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio di esposizione, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza (Art. 210-bis, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Rischio sismico

Ai sensi dell'art.2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche dovranno riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

Modello di valutazione del rischio sismico adottato:

MODELLO VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO (metodo qualitativo semplificato)			misura
matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico			
	coefficiente	compilare (*)	valore
Classificazione sismica (Ordinanza del PCM n. 3519/2006)			
Zona 1 - E' la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti	3		0
Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti	2,5		0
sottozona 2A	2,5		0
sottozona 2B	2		0
Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari	1,5		0
sottozona 3A	1,5	1	1,5
sottozona 3B	1		0
Zona 4 - E' la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari	0,5		0
PERICOLOSITA'	P (max=3)		1,5
è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso): zone sismiche			

presenze contemporane \geq 1000	2,4		0
501 \leq presenze contemporane < 1000	2,2		0
301 \leq presenze contemporane < 500	2	1	2
101 \leq presenze contemporane < 300	1,8		0
< 100 presenze contemporane	1,5		0
scuola serale	0,04		0
infanzia	0,04		0
asilo nido	0,08		0
orario h=24	0,04		0
ESPOSIZIONE	E (max=2,6)		2

è la valutazione socio/economica delle conseguenze: **contesti delle comunità**

edificio piano unico piano terra	0,1		0
edificio a più piani	0,7	1	0,7
presenza di piani seminterrati	0,1		0
edificio isolato	0,01	1	0,01
edificio non isolato	0,1		0
terreno in piano	0,1		0
terreno in pendenza	0,3	1	0,3
edificio con struttura portante in cemento armato	0,1	1	0,1
edificio con struttura portante in muratura o mista	0,4		0
presenza di crepe che interessano le strutture portanti	0,5		0
edificio realizzato con capacità antisismica adeguato	-0,9		0
avvenuta verifica della vulnerabilità sismica (OPCM 3274/2003)	-0,5		0
avvenuto adeguamento strutturale sismico (OPCM 3274/2003)	-0,5		0
VULNERABILITA'	V (max=2,1)		1,11

valutazione delle conseguenze del sisma: **capacità degli edifici**

Rischio sismico = P x E x V

3

(*) inserire 1 nella casella da sezionare

Rischio	Valore
Alto	9 < valore rischio \leq 16
Rilevante	6 < valore rischio \leq 9
Medio	4 < valore rischio \leq 6
Moderato	2 < valore rischio \leq 4 X
Basso	0 < valore rischio \leq 2

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ionizzanti (RADON)

Negli ambienti di lavoro, il D.Lgs 26/05/00 n. 241, che ha aggiornato il precedente D.Lgs. 230/1995 e che rappresenta il recepimento e l'attuazione della direttiva comunitaria 96/29 indica che per Attività lavorative durante le quali i lavoratori sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in luoghi di lavoro non sotterranei ma in zone ben individuate o con caratteristiche determinate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Limiti per le scuole

- la concentrazione di radon nei locali sia **inferiore a 400 Bq/m³** (80% del livello di azione) il Dirigente Scolastico non ha alcun obbligo;
- la concentrazione di radon sia risultata **tra 400 e 500 Bq/m³** (superiore all'80% del livello di azione) occorre ripetere la misura entro un anno;
- la concentrazione di radon **superi i 500 Bq/m³**, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo, prima di tutto, di

provvedere al risanamento degli ambienti e alla protezione dei lavoratori, avvalendosi di un Esperto Qualificato. Per il rilevamento nei locali - valutazione del rischio da radon - l'esercente di attività lavorative in locali sotterranei (attività a) ha 24 mesi di tempo a partire dal 1 marzo 2002 o dall'inizio dell'attività, mentre nel caso di attività lavorative in superficie (attività b) i termini decorrono dalla identificazione delle aree o dall'inizio dell'attività. Il compito di identificare le zone a rischio da radon è affidato alle Regioni, le quali avevano tempo fino al 31 agosto 2005.

Il Radon nel Lazio

La Legge Regionale 14 del 31 marzo 2005 "**Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon**" prevede anche la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione e l'individuazione, e tra le aree a rischio di cui sopra, di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell'ARPA. Inoltre, prevede l'individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon il cui elenco da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ciò non è ancora avvenuto.

E' stato considerato "**IL MONITORAGGIO DEL GAS RADON NEL LAZIO**" effettuato dall'ARPA Lazio e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) pubblicato nel 2013.

Le attività della campagna di monitoraggio del radon indoor nella regione Lazio sono state svolte nell'ambito di due programmi portati a termine tra il 2003 e il 2011. Nel periodo 2003-2007, l'ISPRA ha realizzato il progetto, finanziato dal Ministero dell'ambiente, dal titolo "Qualificazione delle metodologie per la misura delle concentrazioni di radon e per l'individuazione delle zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di radon", nell'ambito della legge 93/2001 che ha imposto l'esecuzione di un'indagine pilota sul territorio delle province di Roma e Viterbo.

Successivamente, dall'esigenza della Regione Lazio di ottemperare al D.L.vo 241/00, è stata stipulata, nel 2008, tra l'ISPRA e l'ARPA Lazio la "Convenzione per il completamento delle indagini volte alla individuazione delle zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di attività di radon nella regione Lazio", al fine di estendere la campagna di monitoraggio alle restanti province di Frosinone, Latina e Rieti.

La metodica eseguita nella seconda indagine è stata ripresa in toto dalla precedente, seppur con alcune differenze dovute all'esperienza maturata con l'indagine su Roma e Viterbo. Gli obiettivi primari delle indagini sono stati la stima della concentrazione di attività di radon indoor nelle abitazioni della regione Lazio e lo sviluppo di metodologie di classificazione del territorio in zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di radon.

Questa prima valutazione del rischio tiene conto dei valori minimi, massimi e medi riscontrati nell'ambito del monitoraggio.

Il Radon nel comune sede dell'Istituto Scolastico

I valori riportati nel citato rapporto ISPRA-ARPA mostrano, comunque, che il comune sede dell'istituto scolastico è una zona ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon.

Le misurazioni effettuate nel comune hanno dato i seguenti valori:

valore minimo	65 Bq/m ³
valore massimo	2075 Bq/m ³
valore medio	326 Bq/m ³
deviazione standard	559 Bq/m ³

Il Radon nell'Istituto Scolastico

Per verificare che nei locali dell'Istituto Scolastico la concentrazione di radon rientri nei valori di cui allo studio ISPRA ed il rispetto comunque dei limiti di azione previsti dal D.Lgs. 241/2000, è stata effettuata una misura di controllo.

In questo caso lo scopo della misura non è di determinare con precisione la concentrazione di radon nei vari ambienti scolastici, ma unicamente di controllare la compatibilità di questa con i dati dello studio ISPRA, secondo i quali la concentrazione di radon indoor nel comune non supera in nessun caso i 400/500 Bq/m³.

In caso di voler effettuare un riscontro, viene eseguita la misurazione di breve durata nella condizione più sfavorevole (locale posizionato al piano più in basso senza finestre o con porte e finestre tenute chiuse) anche se l'ambiente considerato non costituisce un luogo di lavoro fisso.

E' stato usata uno strumentazione professionale digitale:

"**RAMON 2.2**" elettronico radon detector per almeno 48h nella condizione più sfavorevole (locale posizionato al piano più in basso senza finestre o con porte e finestre tenute chiuse) anche se l'ambiente

considerato non costituisce un luogo di lavoro fisso. Ciò allo scopo di avere una prima indicazione dello stato attuale.

"CANARY Digital Radon Monitor" che integra un sensore a camera a diffusione passiva (spettrometria alfa a tecnologia digitale)

Metodologia di valutazione:

Soglia	Valore (Bq/m ³)
Alto	>500
Rilevante	400 ≤ valore ≤ 500
Medio	300 ≤ valore < 400
Moderato	100 ≤ valore < 300
Basso	<100

La metodologia di valutazione verrà adeguata quando andrà a regime il DLgs 101/2020 con la pubblicazione del piano nazionale d'azione per il radon e dei decreti attuativi.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) frequente ricambio d'aria naturale dei locali

Fattore di rischio: Promiscuità di uso con altre attività (altre scuole, altre attività/estranei ed utilizzatori/ abitazione ex custode, ecc)

Interferenze, ingresso estranei non controllato

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Contenere gli affollamenti nel rispetto della capacità di deflusso
- 2) Coordinamento procedure emergenza
- 3) Sistema di riconoscimento degli estranei

Attività specifiche

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività specifiche" del processo produttivo "TUTTE LE ATTIVITA'" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Differenze di genere, età, provenienza

Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo ai rischi connessi alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Nell'ambito dell'attività aziendale tali fattori di rischio generali sono contenuti.

Mentre per rischi più specifici come gravidanza, ecc, sono trattati separatamente.

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre eventuali fattori di rischio.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Fare scelte lavorative (nomine, incarichi, ecc) senza discriminazioni
- 2) gruppi di confronto

favorire il coinvolgimento e la partecipazione di lavoratori e RLS, ad esempio con gruppi di confronto. Sono di seguito riportate a titolo esemplificativo le problematiche che l'indagine ci ha suggerito di approfondire:

- **Ambito organizzativo:** organizzazione degli orari, ricorso al part-time imposto o richiesto, accesso agli straordinari, turni, permessi, sostituzioni, ritmi, problemi di pendolarismo
- **Ambito relazionale:** qualità delle relazioni gerarchiche, qualità delle relazioni con colleghi, modalità di comunicazione interna, presenza di discriminazioni, prevaricazioni, molestie
- **Ambito professionale:** contenuto dei compiti assegnati, elementi di soddisfazione e frustrazione, riconoscimenti, retribuzioni, modalità di sviluppo di carriera, grado di precarietà, frequenza di cambi di mansione, accesso alla formazione professionalizzante.
-
-

Fattore di rischio: Violenza sul lavoro

La violenza sul lavoro comprende tutti gli episodi di minaccia o aggressione verso una persona sul luogo di lavoro, a danno della sua sicurezza. Questi comprendono insulti, minacce, aggressioni fisiche o psicologiche contro personale in servizio. Gli episodi di violenza possono anche avere uno sfondo razzista o sessuale. In particolare, i lavoratori del settore dell'istruzione possono essere vittime di violenza perché gli aggressori li identificano con l'istituzione o il sistema.

Aggressori e vittime

Alunni, ex alunni e genitori sono tra i soggetti che di solito assumono comportamenti violenti nei confronti del personale operante nel settore dell'istruzione. Non sono solo gli insegnanti, al contrario di come si potrebbe credere, ad essere esposti ad atti di violenza sul lavoro. Vittime lo sono anche gli assistenti, gli addetti alle pulizie ed il personale di segreteria. Le attività ad alto rischio sono quelle che implicano il trattare direttamente con gli alunni (o loro tutori) e con bambini che presentano particolari problematiche.

Effetti fisiologici e percettivi in caso di paura

- il cuore batte più forte (aumento dell'adrenalina in circolo);
- Respiro più velocemente;
- i muscoli si irrigidiscono;
- sentirsi stordito, avere le vertigini (aumento dell'apporto di ossigeno al cervello);
- percezione di un "imminente disastro" .

Le conseguenze della violenza

La violenza a scuola non riguarda solo le vittime dirette, ma anche le altre persone che condividono il medesimo ambiente (personale, bambini ed adolescenti). La reazione delle persone agli atti di violenza, possono essere di tipo diverso e le conseguenze comprendono:

- danni fisici
- stress
- turbe emotive
- sentimento di impotenza.

Le conseguenze per l'Istituto Scolastico comprendono:

- ricambio più frequente di personale
- maggior assenteismo ed aumento delle assenze per malattia
- costi di assicurazione più elevate.

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi può essere suddivisa in diverse fasi:

1. pianificazione della valutazione in collaborazione con il personale
2. identificazione dei rischi e delle persone a rischio

Tra i fattori che influiscono sull'entità ci sono:

- la tipologia di ambiente di lavoro
- il tipo di aggressione
- i motivi di aggressione

- la presenza di oggetti utilizzabili per arrecare danno
3. adozione delle misure volte all'eliminazione o alla riduzione dei rischi e loro controllo

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) controllo degli accessi all'edificio (tenere i cancelli e le porte chiuse)
- 2) divieto di accesso agli estranei
- 3) vigilanza all'ingresso da parte dei lavoratori
- 4) evitare luoghi isolati di ricevimento o contatto con estranei alla scuola (genitori e parenti alunni, visitatori, ecc) anche all'esterno
- 5) prevedere la presenza di altre persone a contatto visivo e uditivo o a contatto fisico, diretto o indiretto
- 6) aumentare il personale nelle fasi più critiche in cui ci possono essere fenomeni di aggressività e violenza
- 7) richiedere un impianto antintrusione e videosorveglianza a protezione della popolazione scolastica ed in particolare di coloro che lavorano in solitaria o effettua l'apertura mattutina o la chiusura la sera
- 8) monitorare gli eventi violenti e degli eventi sentinella, con immediata individuazione e comunicazione delle misure da attivare
- 9) monitorare i Rischi Psicosociali (individuazione degli individui con Disagi Psicologici e Disturbi Comportamentali, uso alcol e droghe, ecc.)
- 10) chiamare le forze dell'ordine appena è necessario
- 11) informare tutti i dipendenti sulle procedure da rispettare e da attivare in caso di eventi violenti

Fattore di rischio: Rischi di natura sociale (mobbing, burnout)

Mobbing

Il mobbing può essere considerato un fenomeno psicosociale presente in ambienti di lavoro contraddistinti da elevata conflittualità, che consiste in una serie di azioni concepite in modo sistematico da una o più persone con l'intento di danneggiare qualcuno.

Tale condizione conflittuale non è osservabile frequentemente in un'organizzazione scolastica, dal momento che questa si caratterizza per una struttura organizzativa atipica, nella quale le relazioni gerarchiche hanno un peso relativo. Il contesto culturale dell'organizzazione scolastica non determina fenomeni di competitività estrema, è caratterizzato da un clima generalmente collaborativo ed informale che non fornisce molti pretesti per scatenare esercizi abusivi di potere. I docenti sono collocati nello stesso livello gerarchico e difficilmente possono subire azioni mobbizzanti da parte del dirigente scolastico, che non controlla direttamente la loro progressione di carriera.

Burnout

Situazioni di stress particolarmente intense o protratte nel tempo possono indurre la sindrome del burn-out, definita come una sindrome *di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità professionali, che può presentarsi in soggetti che per mestiere si occupano degli altri e si esprime in una costellazione di sintomi quali somatizzazioni, apatia, eccessiva stanchezza, risentimento, incidenti.*

Sin dalla prima metà degli anni '80 il burn-out degli insegnanti è stato oggetto di particolare attenzione da parte di molti autori che ne hanno rilevato i seguenti elementi caratterizzanti:

- affaticamento fisico ed emotivo
- atteggiamento distaccato e apatico nei confronti di allievi e colleghi e nei rapporti interpersonali
- sentimento di frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle proprie aspettative
- perdita della capacità di controllo, di attribuire, cioè, la giusta dimensione all'esperienza lavorativa.

I vari studi conferiscono un peso differente ai fattori sociali e personali del soggetto, cioè alle caratteristiche individuali, rispetto ai fattori organizzativi, che riguardano l'organizzazione scolastica e le condizioni di lavoro, ma sono concordi nel definire il burn-out come un fenomeno fondamentalmente psicosociale. La sindrome si può manifestare in molti modi, dallo scadimento della performance all'assenteismo, dall'abuso di sostanze psicoattive ai conflitti familiari. I segni fisici possono essere:

sentimento di esaurimento e fatica, dolori di testa, disturbi gastrointestinali, insonnia. I segni comportamentali: irritabilità, senso di frustrazione, facilità al pianto, complesso di persecuzione, depressione, uso eccessivo di psicofarmaci, rigidità e inflessibilità. E' verosimile ritenere che tale sindrome, qualora trascurata, possa costituire la fase iniziale della patologia psichiatrica vera e propria.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

- Area gestione e comunicazione: esplicitare obiettivi (es. rendere effettivo il POF), assicurare ascolto (valorizzare proposte, risorse umane e professionali) e sostegno (es. alla didattica o per l'integrazione, incoraggiamento a manifestare disagio legato a fattori organizzativi senza giudizio sulla persona e le sue capacità), migliorare l'organizzazione (es. flessibilità nell'applicazione di norme).
- Area formazione: stimolare la consapevolezza degli insegnanti (se e come mai sono appesantiti), aiutarli a comprendere le cause dello stress (screening dei vari fattori probabili) e il modo in cui affrontarlo (tecniche di gestione dello stress, focus group).
- Informazione e consultazione dei lavoratori: fornire conoscenze aggiornate rispetto all'organizzazione scolastica (effettive risorse e potenzialità), coinvolgere i docenti nelle decisioni e nella gestione (es. attuare la delega, gestire le criticità in team). (INAIL).
-
-

Fattore di rischio: Lavoratori fragili

SORVEGLIANZA SANITARIA "ECCEZIONALE"

La sorveglianza sanitaria "eccezionale" dei lavoratori "fragili" è terminata in data 31.07.2022.

Il medico competente, per quanto di sua conoscenza rispetto ai lavoratori "fragili" visitati in relazione alla sorveglianza sanitaria "eccezionale" effettuata negli ultimi due anni, raccomanda al Dirigente Scolastico di fornire agli stessi la maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola) e la visiera protettiva per gli occhi da utilizzare nelle situazioni di assembramento o di contatto stretto con gli utenti.

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Didattica a distanza (DAD) e Smart Working

L'analisi dell'attività lavorativa "Didattica a distanza (DAD) e Smart Working" del processo produttivo "TUTTE LE ATTIVITÀ" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Didattica a distanza (DAD) e Smart working

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Impianto elettrico

- Gli impianti elettrici dei luoghi in cui viene svolta l'attività lavorativa devono essere realizzati a "regola d'arte" e correttamente mantenuti.
- Il rischio elettrico può, comunque, essere possibile anche in presenza di un impianto a norma, come conseguenza di un errato utilizzo dello stesso.
- Il lavoratore dovrà utilizzare le apparecchiature fornite dal Datore di lavoro o personali in conformità con le istruzioni d'uso fornite dal costruttore.
- E' importante evitare il collegamento all'impianto elettrico di apparecchi con forte assorbimento e evitare il più possibile l'utilizzo di multi-prese e ciabatte sovraccaricate.
- La postazione di lavoro dovrà essere disposta in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito delle persone, o possano essere sottoposti a danneggiamento.
- non sovraccaricare una presa, ciabatta, ecc
- evitare più prolunghie in sequenza
- usare prolunghie di lunghezza limitata
- non effettuare alcuna modifica all'impianto fisso o portatile (sostituzione della presa, ecc)
- utilizzare solo componenti conformi alle norme in vigore (spine, adattatori, prolunghie, ciabatte, ecc, con marcatura Ce, IMQ)
- Non effettuare alcun lavoro su attrezzature in tensione (togliere la carta incastrata nella fotocopiatrice, fax, sostituire una lampadina, ecc. senza aver tolto prima la presa di alimentazione o dal quadro

elettrico)

- non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell'acqua o in ambienti umidi)
- non lasciare apparecchiature elettriche abbandonate senza continua sorveglianza (cavi, prolunghe, trapani, ecc)
- non usare attrezzature non autorizzate (stufe, fornelli elettrici, ventilatori, frigo, ecc)
- prima dell'inserimento della spina dell'attrezzo elettrico, stendere e controllare l'integrità del filo, della spina e della presa
- non usare in caso di danneggiamento degli isolamenti
- mettere il primo tratto di filo sulla spalla per evitare di passarci sopra con l'attrezzo o di inciampare
- i cavi volanti non devono essere causa di inciampo, quindi devono essere mantenuti sufficientemente lunghi, in modo tale da essere sempre appoggiati al pavimento
- non lasciare attrezzature elettriche in funzione quando non occorre, non si è presenti o si finisce il turno lavorativo (luci, condizionatori, stufe, ecc)
- non togliere le prese tirando il cavo
- chiamare il manutentore in caso di sfarfallamenti delle luci, interruzione frequente dell'alimentazione, ecc
- richiedere la manutenzione periodica all'ente locale

2) **Esposizione a campi elettromagnetici (CEM)**

- limitare il tempo di esposizione
- spegnere le attrezzature quando non vengono utilizzate
- favorire i collegamenti via cavo e non quelli wireless
- spegnere il wireless quando non viene usato

3) **Black-out elettrico**

- In caso di mancanza dell'energia elettrica occorre mantenere la calma; la maggior parte degli edifici, negli spazi comuni, è dotata di luci di emergenza ad attivazione automatica.
- Se l'attività lavorativa viene svolta a casa propria e ci si trova in un'area buia, occorre spostarsi con prudenza verso l'uscita.
- Se ci si trova in ascensore, si dovrà premere il pulsante di allarme per l'attivazione dei soccorsi ed attenersi alle disposizioni impartite dal personale addetto.

4) **Microclima**

- Devono essere garantite adeguate condizioni di salute e di benessere relativamente al microclima e alla qualità dell'aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l'ambiente esterno sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria.
- Il lavoratore dovrà scegliere un luogo di lavoro che sia sufficientemente illuminato e areato naturalmente, che sia ben asciutto e difeso dall'umidità e in adeguate condizioni di igiene.
- I lavoratori che si trovano a operare in postazioni o in ambienti che, a loro giudizio, non offrono adeguate condizioni in termini di temperatura, umidità o presenza di fastidiose correnti d'aria, devono ricercare opportune soluzioni e/o alternative.

5) **Illuminazione**

- In corrispondenza della postazione del lavoratore dovrà esserci un livello di illuminazione sufficiente per il tipo di attività da svolgere.
- Se possibile, è necessario prevedere un'adeguata illuminazione naturale; è preferibile evitare la luce solare diretta perché può essere fonte di abbagliamento o di rilesi.
- La luce artificiale presente nella stanza dovrà comunque essere tale da sopperire la totale assenza di luce naturale, in tutte quelle situazioni e orari in cui questa non è sufficiente.
- I lavoratori dovranno integrare, se necessario, l'illuminazione del proprio posto di lavoro con lampade da tavolo.

6) **Postura ed ergonomia**

Sistemazione dello schermo/tastiera/documento

- La sistemazione generalmente consigliata per un lavoro prolungato al videoterminale è quella che vede allineati sulla stessa linea l'utente, il videoterminale e la tastiera. Evitare altre collocazioni che causerebbero frequenti rotazioni del capo e movimenti degli occhi. In funzione di diverse attività lavorative, sono accettabili anche la disposizione con schermo e tastiera davanti e documento di lato (prevalente interazione con lo schermo); o la disposizione con tastiera e documento davanti e schermo di lato (prevalente interazione con il foglio). È da tener presente che la tastiera deve essere situata ad una distanza dal bordo del tavolo che permetta di poggiare gli avambracci e di non affaticare le braccia.

Tastiera

- È necessario far uso di tastiere separate dal videoterminale. In questo modo è possibile collocare la tastiera nella posizione che si ritiene più idonea per le operazioni da svolgere.

Posizione delle braccia

- La posizione migliore è ottenibile quando si ha una distanza tra il piano di seduta ed il piano di appoggio delle braccia compresa tra i 22 ed i 25 cm. È opportuno quindi che l'utente regoli adeguatamente l'altezza del piano della sedia.

Scelta dell'inclinazione

- Molte tastiere hanno la possibilità di variare l'inclinazione tramite la regolazione di appositi piedini. Trovare l'inclinazione più adatta tende a diminuire il possibile affaticamento a carico degli arti superiori. L'utente deve adottare l'inclinazione che gli comporti il minor affaticamento dei polsi che può valutare sperimentalmente con l'uso.

Spazio per le mani

- La tastiera deve essere arretrata rispetto al bordo del tavolo di circa 10 cm in modo da permettere l'appoggio del polso. Se, per una profondità del tavolo, questo non è possibile può essere d'aiuto l'utilizzo di sedie con braccioli su cui poggiare gli avambracci.

Uso del mouse e spazio per la sua movimentazione

- L'utilizzo di questo dispositivo di input è diventato praticamente indispensabile per la gestione dei programmi applicativi. È necessario quindi prevedere uno spazio adeguato alla destra della tastiera (a sinistra se si è mancini) per lo spostamento del mouse e fare in modo che questo spazio resti libero da altri ingombri.

Tavolo di lavoro, scrivania

- Il videoterminale o computer può essere posizionato sul piano del tavolo di lavoro-scrivania o su un tavolo ausiliario ad esso riservato.

Sistemazione sul piano di lavoro delle attrezzature e degli oggetti

- I vari componenti dell'attrezzatura vanno posizionati sul piano di lavoro in modo che il loro utilizzo non costringa l'operatore ad assumere posture incongrue e compiere movimenti faticosi. La determinazione della posizione può essere fatta valutando la frequenza d'uso delle attrezzature, destinando a quelle più spesso utilizzate le zone preferenziali e sistemando le altre sempre all'interno del campo di azione delle braccia.

Ingombri sul piano di lavoro e nella zona di movimentazione delle gambe

- Il piano di lavoro deve essere sgombro di oggetti non necessari all'attività lavorativa. Le attrezzature necessarie al funzionamento della workstation non devono costituire intralcio.
- Ad esempio, i cavi di collegamento delle attrezzature (telefono, calcolatrice, ecc.) dovrebbero uscire sul tavolo nelle immediate vicinanze delle apparecchiature o comunque fare percorsi tali da non intralciare l'area normale di lavoro. La fascettatura dei cavi aiuta alla tenuta di un maggior ordine del posto di lavoro ed alla sua pulizia. Anche sotto il tavolo non dovrebbero essere presenti cavi di alimentazione o collegamento. La posizione di eventuali altre attrezzature (quali le cassettiere).

7) Videoterminali

- L'uso dei videoterminali è essenziale per lo smart-working.

I rischi connessi all'uso di strumenti informatici riguardano:

- la vista e per gli occhi;
- la postura e l'affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

In caso di lavoro al computer si suggerisce di:

- regolare l'inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
- in caso di uso prolungato del PC portatile è bene munirsi di una tastiera esterna, di una base per il notebook (in modo da sollevare lo schermo) e di un mouse separati rispetto al computer portatile;
- cambiare spesso posizione facendo pause molto frequenti;
- evitare di piegare la schiena in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso di mouse e tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi.

Altre misure di prevenzione e protezione da adottare:

1. L'utilizzo in se dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
2. La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una

grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

3. L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
4. La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
5. Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
6. Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
7. Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
8. Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
9. Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
10. L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
11. I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
12. Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
13. Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
14. Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
15. Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
16. Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
17. Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
18. I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
19. Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
20. Occorre rispettare le pause durante l'orario di lavoro (15 minuti ogni 2 ore di lavoro sui videoterminali e 5 minuti di pausa ogni ora di lezione).
21. Al momento non possono essere superate le 20 ore di utilizzo del videoterminale/settimana per l'attività lavorativa anche se il rischio in questione interessa un periodo limitato di tempo legato al Covid.

8) **Ambiente di lavoro**

- Rilevata l'impossibilità del datore di lavoro a effettuare "materialmente" sopralluoghi e rilievi all'interno di

ciascun ambiente operativo, per l'individuazione di rischi generici e specifici; risultano di fondamentale importanza attenzione e cura impiegate dal singolo dipendente (ovvero studente) per l'organizzazione e l'esecuzione del proprio lavoro.

- Nei luoghi utilizzati per lo smart working, è necessario che il lavoratore constati e si adoperi per l'eliminazione di eventuali carenze strutturali, quali ad esempio: scarsa illuminazione, pavimentazione inidonea, fissaggio di mobili ed attrezzature non a tenuta.
- L'adozione di buone pratiche all'interno dell'*ambiente di lavoro* può minimizzare l'insorgenza dei rischi per la salute.
- Pianificare gli aspetti legati alla sicurezza degli ambienti e definire le norme di comportamento rappresenta il primo passo verso la più complessa *istruzione del personale sulla corretta prevenzione dei rischi per la salute correlati allo smart working*.

9) **Incendio**

- Le principali cause di incendio sono le seguenti:
- Utilizzo di attrezzature non a norma, danneggiate e/o non correttamente funzionanti
- Cause naturali (fulmini, ecc)
- Fattore umano (errori operativi come sovraccarichi, ecc)
- In caso d'incendio, con presenza di fiamme e fumo in un locale (stanza e/o appartamento), il lavoratore dovrà allontanarsi dall'ambiente e chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco; successivamente dovrà avvisare le altre persone presenti nell'ambiente (es. i coinquilini e/o il vicinato, se l'attività lavorativa viene svolta a casa propria).
- Dopo aver dato l'allarme e abbandonato i luoghi interessati dall'incendio, avendo cura che anche le altre persone si siano allontanate, dovrà attendere l'arrivo dei soccorsi e segnalare ai soccorritori eventuali feriti o dispersi; dovrà dunque attenersi alle disposizioni impartite dai soccorritori, mantenendo la calma.
- Non usare l'acqua per spegnere incendi in cui sono coinvolte attrezzature elettriche in tensione.

10) **Terremoto**

- All'avvertimento della scossa sismica, il lavoratore dovrà immediatamente proteggersi, rifugiandosi sotto un tavolo robusto, oppure accostandosi alle pareti perimetrali della stanza o sotto l'architrave della porta. Dovrà aver cura di essere lontano da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri o altri oggetti, che potrebbero cadere durante la scossa.
- Al termine della scossa, il lavoratore dovrà uscire all'esterno, muovendosi con prudenza, possibilmente lungo i muri.

11) **Obblighi degli smart workers**

- Sono a carico del lavoratore gli obblighi previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/08, ossia
- "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

12) **Accessori**

- Non collegare prodotti o accessori incompatibili, usare quelli originali

13) **Dispositivi mobili (computer portatili, tablet e smartphone)**

- Permettono di lavorare ovunque e quando si vuole ma non sono dispositivi pensati per un uso continuato nel tempo.

In caso di uso prolungato:

- Utilizzare in mouse esterno per evitare l'affaticamento delle dita e del polso.
- Utilizzare una tastiera esterna.
- Sistemare lo schermo su un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo in altezza (lo spigolo superiore dello schermo deve trovarsi un pò più basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm).
- Alternare le dita per la digitazione.
- Effettuare frequenti pause, limitare la digitazione continuata a 10-15 minuti.
- Evitare l'uso dei dispositivi portatili per scrivere lunghi testi. In tali casi usare il computer da tavolo.
- Effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).
-
-

Gravidanza e allattamento

L'analisi dell'attività lavorativa "Gravidanza e allattamento" del processo produttivo "TUTTE LE ATTIVITA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati

con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento fino a 7 mesi d'età del figlio

Attività pregiudizievoli per le lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio con spostamento ad altre mansioni durante il periodo di divieto.

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza", lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese dopo il parto.

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 7. Lavori vietati

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. *E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.*

2. *Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.*

3. *La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.*

4. *La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.*

5. *La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.*

6. *Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.*

7. *L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.*

Art. 11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.*

2. *L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.*

Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.

In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;*
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;*
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.*

Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

((a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
 - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)));
- ((b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;))

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

((B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

In questa attività sono vietate le sostanze contenenti nella scheda di sicurezza le seguenti frasi di pericolo:

H300	Letale se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H330	Letale se inalato.
H340	Può provocare alterazioni genetiche.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350	Può provocare il cancro.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360D	Può nuocere al feto.

H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi.
H371	Può provocare danni agli organi.
H372	Provoca danni agli organi.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Il DL 7 giugno 2017, n. 73 convertito con legge 119/2017 prevede l'obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni anche per la rosolia.

vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola:

1. anti-poliomelitica;
2. anti-difterica;
3. anti-tetanica;
4. anti-epatite B;
5. anti-pertosse;
6. anti Haemophilus influenzae tipo B;
7. anti-morbillo;
8. anti-rosolia;
9. anti-parotite;
10. anti-varicella

Per queste ultime 4 è prevista una **valutazione dopo tre anni** per l'eventuale eliminazione dell'obbligo.

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO POTENZIALE DA SARS-COV2

La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

L'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce agente biologico: *“qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”*; microrganismo: *“qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico”*; coltura cellulare: *“il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari”*.

Secondo l'art. 268 del D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

La Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che *“modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione”* inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.

I sintomi causati dall'[infezione](#) da [SARS-CoV-2](#) in [gravidanza](#) non sono specifici e si manifestano in maniera variabile, come accade nella popolazione generale. Anche le donne in gravidanza possono contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 senza presentare alcun disturbo (asintomatiche), con lievi disturbi (paucisintomatiche) o, raramente, manifestando problemi gravi come la compromissione della respirazione e la [polmonite](#). In circa l'80% dei casi la malattia si presenta in forma lieve. Lo studio del Sistema italiano di sorveglianza ostetrica (ItOSS, dall'inglese Italian Obstetric Surveillance System) relativo alla prima ondata pandemica, compresa tra fine febbraio e fine luglio 2020 ha evidenziato che le donne in gravidanza con precedenti malattie croniche (ad esempio l'[ipertensione](#)), le donne [obese](#) e le donne di cittadinanza non

italiana avevano un rischio maggiore di sviluppare una polmonite da [COVID-19](#).

Al momento non c'è evidenza che l'infezione materna da [SARS-CoV-2](#) aumenti il rischio di aborto, di morte in utero o entro 7 giorni dalla nascita. Si è rilevato che le donne infette partoriscono più spesso prima di completare la 37° settimana di gravidanza (parto pretermine).

Ad oggi, la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è raccomandata alle donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza e alle donne in allattamento. Attualmente sono ancora poche le evidenze relative a vaccinazioni eseguite nel primo trimestre, pertanto, le donne che desiderino vaccinarsi in questa epoca gestazionale devono valutare rischi e benefici insieme ad un sanitario. Per le donne che allattano si segnala che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere tramite il latte anticorpi contro SARS-CoV-2.

La vaccinazione rimane quindi uno strumento di prevenzione efficace per le manifestazioni gravi causate da COVID-19 anche per le donne in gravidanza e allattamento.

Alla luce dei dati esposti si illustrano le valutazioni che saranno effettuate per le lavoratrici in gravidanza e allattamento a partire dal 01.04.2022, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e fino al termine del presente anno scolastico, per i seguenti gruppi omogenei di lavoratori e in relazione al solo rischio biologico potenziale da SARS-COV2.

Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque che "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".

Mansione: docente scuola dell'infanzia e docente di sostegno della scuola dell'infanzia			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale, con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3), rosolia e toxoplasma	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO	SI
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante durante le attività di assistenza agli alunni	Allegato A, lett. G)	NO	SI
Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza. Dovrà essere valutata di volta in volta da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del medico competente, la compatibilità dell'attività lavorativa durante i sette mesi dopo il parto previa valutazione del rischio biologico potenziale.			

Mansione: collaboratrice scolastica scuola dell'infanzia e della scuola primaria			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale per assistenza agli alunni e per pulizia servizi igienici, con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3), rosolia e toxoplasma	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO	SI
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (durante assistenza agli alunni o durante le attività di pulizia)	Allegato A, lett. G)	NO	SI

Possibilità, anche se occasionale, di sollevare carichi di peso maggiore o uguale a 3 kg durante le attività di pulizia	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	NO	NO
Uso di scale	All. A lett. E	NO	SI
Uso detergenti chimici per attività di pulizia (vedere valutazione del rischio chimico)	All C. lett. A punto 3a) e b)	NO	NO
Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto.			

Mansione: docente scuola primaria			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3), rosolia, toxoplasma	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO	SI
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante durante le attività di assistenza agli alunni o durante le ore di attività motoria	Allegato A, lett. G)	NO	SI
Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza. Dovrà essere valutata di volta in volta da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del medico competente, la compatibilità dell'attività lavorativa durante i sette mesi dopo il parto previa valutazione del rischio biologico potenziale.			

Mansione: docente di sostegno della scuola primaria			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale, con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3), rosolia e toxoplasma	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO (previa valutazione da parte del dirigente scolastico del rischio individuale per la tipologia di alunno assegnato alla docente)	SI
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante durante le attività di assistenza agli alunni o durante le ore di attività motoria	Allegato A, lett. G)	NO	SI
Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza. Dovrà essere valutata di volta in volta da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del medico competente, la compatibilità dell'attività lavorativa durante i sette mesi dopo il parto previa valutazione del rischio biologico potenziale.			

Mansione: collaboratrice scolastica scuola secondaria di primo grado			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale durante le attività di pulizia e l'eventuale assistenza agli alunni, con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3), rosolia e toxoplasma	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da

			assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO	SI
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (durante vigilanza alunni, assistenza alunni disabili o durante le attività di pulizia)	Allegato A, lett. G)	NO	SI
Possibilità, anche se occasionale, di sollevare carichi di peso maggiore o uguale a 3 kg durante le attività di pulizia	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	NO	NO
Uso di scale	All. A lett. E	NO	SI
Uso detergenti chimici per attività di pulizia (vedere valutazione del rischio chimico)	All C. lett. A punto 3a) e b)	NO	NO
Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto.			

Mansione: docente scuola secondaria di primo grado (escluse le docenti di sostegno e le docenti di attività motoria della scuola secondaria di primo grado)			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	SI, con consegna alla lavoratrice di DPI adeguati (maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola). Mettere a disposizione della docente anche la visiera protettiva per occhi e mucose da utilizzare in caso di attività che prevedono contatto con l'alunno a distanza inferiore di un metro.	SI, con consegna alla lavoratrice di DPI adeguati (maschera facciale filtrante tipo FFP2 senza valvola). Mettere a disposizione della docente anche la visiera protettiva per occhi e mucose da utilizzare in caso di attività che prevedono contatto stretto con l'alunno a distanza inferiore di un metro.
Misure da attuare: è possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa durante la gravidanza e per i sette mesi dopo il parto con DPI adeguati e adeguata informazione della lavoratrice sui comportamenti da seguire.			

Mansione: docente di sostegno scuola secondaria di primo grado			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO (previa valutazione da parte del dirigente scolastico del rischio individuale per la tipologia di alunno assegnato alla docente)	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso, l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Possibilità di ricevere colpi o urti (con possibilità di cadute) per reazioni imprevedibili da parte degli alunni	Allegato C, lett. A. n. 1 lett. a)	NO (previa valutazione da parte del dirigente scolastico del rischio individuale per la tipologia di alunno assegnato alla docente)	SI
Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza a meno che le valutazioni richieste per i diversi fattori di rischio evidenzino un rischio basso. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza. Dovrà essere valutata di volta in volta da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del medico competente, la compatibilità dell'attività lavorativa durante i sette mesi dopo il parto previa valutazione del rischio biologico potenziale.			

Mansione: docente attività motoria scuola secondaria di primo grado			
Fattori di rischio	D.Lgs 151/01	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	NO (considerata l'attività svolta non può essere prescritto l'utilizzo della maschera facciale	Il dirigente scolastico valuta, sentito il parere del medico competente per ogni singolo caso,

		filtrante tipo FFP2 (senza valvola)	l'esposizione a rischio biologico potenziale e la necessità di DPI o di misure organizzative diverse da assegnare alla lavoratrice anche in relazione al contesto epidemiologico in atto.
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	Allegato A, lett. G)	NO	SI
Misure da attuare: è necessario procedere con il cambio mansione della lavoratrice durante la gravidanza. Se non è possibile il cambio mansione procedere con la richiesta di interdizione anticipata alla DPL durante la gravidanza. Dovrà essere valutata di volta in volta da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del medico competente, la compatibilità dell'attività lavorativa durante i sette mesi dopo il parto previa valutazione del rischio biologico potenziale.			

Mansione: dirigente scolastico, DSGA, assistenti amministrativi e assistenti tecnici			
Fattori di rischio	Legislazione	Compatibile in gravidanza	Compatibile nei sette mesi dopo il parto
Lavoro al videoterminale	Allegato A, lett. G)	SI, con possibilità di concordare pause maggiori e più frequenti valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo.	SI
Rischio biologico potenziale con particolare riferimento all'infezione da virus SARS-COV2 (agente biologico di gruppo 3)	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	SI, con raccomandazione di utilizzo di maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola) e/o protezioni in plexiglass in caso di assembramenti e/o incontri con l'utenza	SI, con raccomandazione di utilizzo di maschera facciale filtrante tipo FFP2 (senza valvola) e/o protezioni in plexiglass in caso di assembramenti e/o incontri con l'utenza
Archiviazione, prendere pratiche dall'archivio, trasportare plichi e faldoni		NO, ma può essere evitata questa attività durante la gravidanza	SI
Misure da attuare: la lavoratrice può continuare a lavorare seguendo le specifiche precauzioni sopra riportate.			

Si ricorda l'iter da avviare nel caso delle lavoratrici in gravidanza.

La lavoratrice in gravidanza deve comunicare il proprio stato al Datore di Lavoro attraverso certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto) – al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.

L'iter che viene intrapreso a seguito della comunicazione della lavoratrice in gravidanza è il seguente nel caso in cui la mansione svolta presenta rischi pregiudizievoli per la salute:

- **se c'è possibilità di cambio mansione che non espone la lavoratrice in gravidanza a rischi pregiudizievoli: si procede con il cambio mansione;**
- **se non c'è possibilità di cambio mansione perché tutte le attività espongono a rischi pregiudizievoli per la lavoratrice in gravidanza si attiva la procedura di astensione anticipata dal lavoro.** Il Datore di Lavoro informa la DPL/ITL che emette provvedimento di diniego o accettazione generalmente entro sette giorni.

Lo stesso iter sarà garantito per il periodo dell'allattamento ovvero fino a sette mesi di età del figlio.

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 (Allegato A, D.Lgs. 151/2001).
- 2) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono ad agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 (Allegato B, D.Lgs. 151/2001).
- 3) E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote
- 4) E' vietato adibire ai lavori pericolosi ed insalubri
- 5) Divieto di utilizzo delle scale portatili
- 6) Divieto utilizzare prodotti chimici per le pulizie
- 7) Divieto effettuare le pulizie e lavori faticosi
- 8) In mancanza di ascensore, se possibile, posizionare la postazione di lavoro al piano terra
- 9) Favorire le postazioni di lavoro non isolate
- 10) Evitare di stare in piedi o camminare per periodi prolungati
- 11) Evitare esposizione prolungata a rumore

- 12) Evitare postazioni di lavoro con temperature troppo elevate o troppo fredde e gli sbalzi di temperature caldo-freddo
- 13) Ridurre o cessare lavori al videoterminale
- 14) Evitare l'esposizione (contatto ed inalazione) con pesticidi
- 15) Obbligo di uso scarpe adatte all'uso ai lavori da svolgere con divieto di indossare ciabatte, infradito o scarpe slacciate, scarpe con i tacchi alti (altezza tacco ottimale = 2 cm)

Addetti Antincendio

L'analisi dell'attività lavorativa "Addetti Antincendio" del processo produttivo "TUTTE LE ATTIVITA'" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Inalazione fumi, ustioni

intervento in caso di incendio

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Gravissimo.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

1 Kit/plesso per addetti antincendio:

- coperta antifiamma,
- guanti antifiamma,
- casco con visiera
-
-

Addetti Primo soccorso

L'analisi dell'attività lavorativa "Addetti Primo soccorso" del processo produttivo "TUTTE LE ATTIVITA'" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Fattori di possibile contatto con:

- liquidi organici (sangue, saliva, vomito, urina, ecc)
-

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio moderato per la salute.

Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

guanti monouso in nitrile

Uffici segreteria

L'analisi dell'attività lavorativa "Uffici segreteria" del processo produttivo "AMMINISTRAZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [9]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Medio [23]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [33]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [0]
Orario di lavoro	Non rilevante [13]
TOTALE AREA	Non rilevante [17]
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [18]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Medio [67]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[0]
TOTALE AREA	Non rilevante [17]
Valutazione globale rischio	34

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali

Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'utilizzo in se dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 2) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 3) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili

- da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 6) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 7) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 8) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 9) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 10) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 11) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 12) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 13) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 14) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 15) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 16) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 17) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 18) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 19) I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 20) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Esposizione a rumore

Vociare e uso macchine (stampanti, fotocopiatrici, squillo del telefono, ecc)

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Scale semplici portatili

L'uso sporadico di scale portatili per la consultazione di fascicoli con possibile caduta dall'alto

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le scale semplici portatili hanno dimensioni appropriate all'uso (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le scale semplici portatili dispongono di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti (Art.113, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le scale a pioli usate per l'accesso sono tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 4) I lavoratori sono stati istruiti sul corretto uso delle scale portatili.
- 5) E' vietato usare al posto della scala mezzi di fortuna come sedie, tavoli, banchi, cattedre, scatoli, ecc.
- 6) Salire e scendere sempre con almeno una mano libera per potersi tenere ai montanti laterali della scala.
- 7) Salire e scendere sempre con il viso rivolto verso la scala.
- 8) E' vietato usare se ci sono elementi deteriorati, mancanti o mobili.
- 9) Le scale a libretto devono sempre essere aperte nella massima estensione durante l'uso.
- 10) Dopo l'uso della scala: ripulire la scala da eventuali sostanze imbrattanti; riporre la scala in ambiente chiuso a chiave.
- 11) Modalità di trasporto: non trasportare la scala tenendola orizzontalmente; non trasportate la scala tenendo l'estremità anteriore alzata; abbassare la scala in avanti.
- 12) Durante l'utilizzo: non posizionare mai la scala dietro una porta se non chiusa a chiave o sorvegliata per impedire l'apertura; eliminare qualsiasi tipo di materiali intorno; rispettare sempre il senso di utilizzo; non salire sulla scala con le scarpe bagnate; obbligo di uso scarpe adatte all'uso, divieto di indossare ciabatte, infradito, scarpe slacciate o senza scarpe; divieto di utilizzo di scarpe con i tacchi alti (altezza tacco ottimale = 2 cm).
- 13) E' vietare far utilizzare le scale portatili dell'azienda a lavoratori esterni.
- 14) E' vietato al personale scolastico le attività che espongono ad un rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri dal pavimento (per tali esigenze deve essere richiesto l'intervento di personale esterno, appositamente attrezzate e addestrate).
- 15) E' vietato salire più di una persona per volta.
- 16) E' vietato sporgersi lateralmente dalla scala, occorre scendere riposizionare la scala e poi utilizzarla.
- 17) E' vietato spostare una scala con un lavoratore che sta su di essa.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

scarpe antiscivolo

Insegnamento

L'analisi dell'attività lavorativa "Insegnamento" del processo produttivo "DIDATTICA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Medio [11]
TOTALE AREA	Medio [6]
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Medio [23]

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Pianificazione dei compiti	Medio [50]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [0]
Orario di lavoro	Non rilevante [13]
TOTALE AREA	Non rilevante [22]
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [18]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Medio [67]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[0]
TOTALE AREA	Non rilevante [17]
Valutazione globale rischio	
45	

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali

Attività in cui non si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo non sistematico o abituale. L'utilizzo è inferiore a venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto.

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'utilizzo in se dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 2) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 3) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 9) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 10) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del

- lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 11) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 12) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 13) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 14) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 15) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 16) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 17) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 18) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 19) I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
 - 20) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

Insegnamento specifico

L'analisi dell'attività lavorativa "Insegnamento specifico" del processo produttivo "DIDATTICA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Disfonia

Alterazione del timbro vocale dovuta a lesioni organiche o a fattori psicologici.

I disturbi organici della voce comprendono:

- disturbi congeniti,
- infiammazioni,
- tumori,
- disturbi da alterazioni endocrine,
- trauma, malattie neurologiche.

Fastidi quotidiani:

- perdita della voce,
- bruciori,
- dolori al collo,
- difficoltà nella deglutizione.

Danni organici:

- infiammazioni croniche,
- noduli,
- polipi

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

amplificatore vocale per soggetti con patologie legate al rischio disfonia

Fattore di rischio: Attività a rischio terzi (Alcol)

La salute ed il benessere dello stato psicofisico costituiscono un diritto essenziale dei lavoratori e la modalità più giusta per salvaguardarlo sia di fornire agli stessi informazioni corrette.

Il consumo di bevande alcoliche è uno dei fattori che influenzano lo stato di salute e di benessere durante il lavoro.

I rischi legati alle abitudini al bere e le possibili conseguenze che ne derivano, possono coinvolgere, oltre chi consuma alcol, i colleghi di lavoro, alunni o altre persone.

Effetti dell'alcol sull'organismo

L'alcol è un sostanza con una elevata capacità di indurre dipendenza.

Al contrario di quanto si crede comunemente, l'alcol non è un nutriente, apporta solo 7 kcal per grammo.

Il suo consumo non è utile all'organismo, anzi è fonte di danno diretto alle cellule di molti organi tra cui i più vulnerabili sono il fegato e il sistema nervoso centrale.

Inoltre, anche a basse dosi può indurre sonnolenza, soprattutto dopo i pasti.

Le bevande alcoliche sono composte principalmente da acqua e, in proporzione minore, da alcool etilico (o etanolo).

L'alcool è una sostanza estranea all'organismo, non essenziale, ad azione tossica per molti organi ed apparati (in particolare fegato, sistema nervoso centrale ed apparato cardiocircolatorio), classificata dall'AIRC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) fra le sostanze cancerogene per l'uomo e dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) fra le droghe. Esso, infatti, ha un potere psicoattivo, agendo sul funzionamento del cervello dell'uomo, modificandone il comportamento, influenzando in particolare la capacità di attenzione, di concentrazione e i tempi di reazione agli stimoli.

Le bevande alcoliche si distinguono in due categorie in base al procedimento di fabbricazione: bevande fermentate (vino, birra e sidro) e bevande distillate (acquaviti o superalcolici, amari, aperitivi e alcopops).

La quantità di alcool etilico contenuto in una bevanda si misura in gradi alcolici, più spesso detti gradi (°), che rappresentano la percentuale di alcool sul volume della bevanda (precisamente i ml di alcool contenuti in 100 ml di bevanda alcolica).

L'alcool ingerito passa nel sangue (assorbimento) in parte a livello dello stomaco (20%), ma soprattutto a livello del primo tratto dell'intestino (80%). Trasportato dal sangue, esso raggiunge - in tempi diversi - tutti gli organi e tessuti del nostro corpo.

La rapida trasformazione (metabolismo) dell'alcool in altre sostanze meno nocive avviene a livello dello stomaco e, soprattutto, del fegato, che metabolizza oltre il 90% della quantità assorbita. La velocità con cui il fegato rimuove l'alcool dal sangue varia da individuo ad individuo; in media il fegato è in grado di rimuovere fino a 0.5 Unità Alcoliche (U.A.) per ogni ora ovvero può smaltire 1/2 bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica all'ora e dunque 1 bicchiere ogni 2 ore circa.

Un consumo moderato di alcol si accompagna generalmente ad un iniziale senso di benessere, sicurezza, euforia e disinibizione; è importante ricordare che anche bassi livelli di alcolemia (0,2 g/l) portano a sopravvalutare le proprie capacità, a non rispettare le norme di sicurezza, ad affrontare rischi lavorativi che altrimenti non verrebbero mai corsi ed a conseguenze negative nei rapporti con i colleghi o i superiori.

Il 90-98% dell'alcool ingerito viene rimosso dal fegato.

La velocità con cui il fegato elimina l'alcol dal sangue varia da individuo ad individuo, mediamente l'organismo smaltisce 1 bicchiere di bevanda alcolica ogni 2 ore.

Di conseguenza chi lavora dovrebbe aspettare almeno due ore, dopo aver bevuto un bicchiere (125 ml di vino o equivalente), prima di riprendere l'attività lavorativa.

L'eliminazione degli alcolici, al contrario di quanto si pensi, non è accelerata né dal freddo, né dal caldo, né dallo sforzo fisico, né dal caffè o da una doccia fredda.

Chi svolge lavori pesanti non elimina più velocemente l'alcol di chi svolge lavori sedentari.

Esistono quantità sicure di alcol?

In base alle conoscenze attuali, non è possibile identificare quantità di consumo di bevande alcoliche raccomandabili o sicure per la salute.

Ai fini della tutela della salute è più adeguato parlare di "quantità a basso rischio", evidenziando che esiste un rischio anche a bassi livelli di consumo (alcolemia 0,2 g/l).

La normativa che disciplina la sorveglianza sanitaria ed i possibili controlli per l'accertamento dell'alcolodipendenza (L. 125/01 e D.Lgs. 81/08) presenta, infatti, al momento notevoli dubbi interpretativi tanto che il legislatore ha sentito l'esigenza (art. 41 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs.106/09) di prevedere una revisione di tutta la materia. La scadenza prevista dal decreto (31.12.09) è stata fino ad oggi disattesa ma stanno lavorando sulla materia il coordinamento delle Regioni ed i Ministeri competenti. Nei casi di patologie alcolcorrelate che compromettano l'espletamento del compito lavorativo il dirigente scolastico potrà, comunque, ricorrere alla Commissione Medica ex art. 3 DM Economia e finanze 12.02.04 e art. 1 D.Lgs. 165/01".

Riferimento normativo

Provvedimento 16 marzo 2006

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 125/01 (GU n. 75 del 30/03/2006)

ART. 1 - Attività lavorative a rischio

- 1) attività' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività' di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività' di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività' off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività' in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Si riporta il riferimento tratto da "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013 a cura di INAIL, MIUR e SIRVESS, Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nella scuola; Rete Scuole e di Agenzie per la sicurezza della provincia di Arezzo e Firenze:

"Al momento l'interpretazione prevalente della norma non considera obbligatoria la sorveglianza sanitaria per il personale docente, che il provvedimento 16.03.06, emanato in base alla L. 125/01, ha inserito fra le categorie per le quali è fatto divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro.

Sulla base di questa interpretazione autorevole, fino ad ora non è stata applicata la sorveglianza sanitaria.

Ora, in considerazione della recente interpretazione dell'Organo di Vigilanza, in attesa di chiarimenti normativi, si ritiene opportuno adottare la seguente procedura:

- consultazione RLS/RSU
- informativa ai lavoratori
- divieto portare/consumare alcol
- protocollo di sorveglianza sanitaria da applicare
- introduzione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria **condizionato alla richiesta dei fondi e al loro ottenimento da parte dell'organo apicale.**

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Vietata assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nell'area interna ed esterna dell'istituto scolastico
- 2) redazione del protocollo di sorveglianza sanitario da parte del medico competente
- 3) informazione ai lavoratori sul divieto, sulle procedure previste nel protocollo sanitario prima della loro applicazione, sanzioni, ecc

Alunni

L'analisi dell'attività lavorativa "Alunni" del processo produttivo "DIDATTICA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Bullismo e cyberbullismo

Un fenomeno collegato al mobbing è il bullismo, intendendo con tale termine tutti gli episodi di prevaricazione e disagio diffusi tra i giovani dell'età evolutiva, soprattutto tra i 7-8 anni e i 14-16 anni.

Il bullismo è definito anche *mobbing scolastico*, se si considera che la scuola rappresenta il "luogo di lavoro" degli studenti.

Secondo una lettura socio-psicologica del fenomeno, il bullismo è una manifestazione di un comportamento aggressivo che può essere spiegato in termini di devianza psicosociale, come un segnale comunicativo che è espressione di un malessere interiore.

L'analogia con il fenomeno del mobbing in età adulta è evidente se si considera il bullismo come una forma di prevaricazione a cui sottende un bisogno di potere e di dominio, con conseguente sensazione piacevole di controllo e sottomissione degli altri. Recare danno e sofferenza ai più deboli può essere conseguenza di un certa ostilità nei confronti dell'ambiente, spesso prodottasi in ambito familiare, che può essere amplificata da carenza di ascolto e di aiuto nei confronti del disagio dei giovani in ambiente scolastico. Anche la scuola, infatti, può svolgere un ruolo che favorisce il comportamento "bullistico" dell'allievo, ad esempio decretandone il fallimento nel rendimento scolastico senza prospettare soluzioni che rendano possibile il successo formativo (sia sul versante dei contenuti che su quello relazionale), oppure assecondandone il mancato rispetto od accettazione nel gruppo classe. Lo stile autorevole o democratico dell'insegnante risulta essere quello che ottiene migliori risultati nella gestione del gruppo e conseguentemente nella prevenzione del bullismo.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Livello scuola:

- individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
- Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.
- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Attività formative rivolte ai docenti.
- Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
- Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

2) Livello classe:

- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola, (progetti).
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

3) La gestione dei casi di bullismo

- Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente di Istituto e dal Coordinamento benessere della nostra scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro registrazione, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni.
- Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:
 - con la vittima: convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
 - azioni di supporto in classe.
 - Con il bullo: convocazione tempestiva della famiglia; counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi;
- inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.
- Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda: conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group); ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; attività di sostegno ai docenti e ai genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.
- Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere

dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

- 4) La gestione di casi di cyberbullismo
- Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
 - Se il fatto costituisce reato, la scuola:
 - con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.
 - Con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi;
 - procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all'infrazione dell'articolo n. 26 e dell'articolo n. 27 dello stesso Regolamento collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).
 - Con la classe, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;
 - la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.
 -
 -

Scienze motorie e sportive

L'analisi dell'attività lavorativa "Scienze motorie e sportive " del processo produttivo "DIDATTICA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a rumore

attività fisica in palestra, gioco con il pallone (pallavolo, basket, ecc)

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).
- 2) insonorizzare l'ambiente
- 3) limitare le presenze e le attività contemporanee

Fattore di rischio: Caduta dall'alto

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Obbligo di uso scarpe adatte

Laboratorio informatica

L'analisi dell'attività lavorativa "Laboratorio informatica" del processo produttivo "DIDATTICA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali

Attività in cui non si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo non sistematico o abituale. L'utilizzo è inferiore a venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto.

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'utilizzo in se dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 2) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 3) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 4) La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 8) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 9) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 10) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 11) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 12) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 13) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 14) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 15) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 16) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato

XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

- 17) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 18) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 19) I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).
- 20) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Attrezzature laser (stampanti, fotocopiatrici, fax)

Emissione VOC, rischio ozono, ecc

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la presenza di condensa sui vetri delle finestre è indice di inadeguata ventilazione)
- 2) Preferire apparecchiature a bassa emissione O₃ (alcune case produttrici lo indicano nelle specifiche tecniche).
- 3) Impiegare macchine fotocopiatrici equipaggiate di filtri per l'ozono.
- 4) Collocare le apparecchiature in ambienti separati e dotati di sistemi di ventilazione muniti di scarico delle emissioni verso l'esterno.
- 5) Effettuare un'adeguata manutenzione delle apparecchiature.

Attività al di fuori dell'istituto

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività al di fuori dell'istituto" del processo produttivo "DIDATTICA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Spostamenti fuori dall'istituto a piedi, con mezzi pubblici e privati

Rischio di investimento o scontro tra veicoli per raggiungere la destinazione o rientrare a scuola

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) percorrere percorsi "protetti" su marciapiedi, strisce pedonali, ecc
- 2) rispettare la segnaletica, semafori, codice della strada

Collaboratore scolastico

L'analisi dell'attività lavorativa "Collaboratore scolastico" del processo produttivo "EXTRADIDATTICA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [9]
TOTALE AREA	Non rilevante [0]
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Medio [23]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [33]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [0]
Orario di lavoro	Non rilevante [13]
TOTALE AREA	Non rilevante [17]
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [18]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Medio [67]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[0]
TOTALE AREA	Non rilevante [17]
Valutazione globale rischio	
34	

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Fattore di rischio: Esposizione a rumore

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore durante il lavoro (Lex) inferiore a 80 dB(A).

Uso sporadico di piccola attrezzatura elettrica

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile (Art. 192, D.Lgs. 81/2008).
- 2) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni (HAV) al sistema mano-braccio inferiore a 2,5 m/s².

Uso sporadico di piccola attrezzatura elettrica

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0.594 m/s² (T.Eff. = 25%): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di vibrazioni non superano i valori limite (Art. 201, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il rischio dovuto al contatto ed inalazione di prodotti chimici quali detergenti, disincrostanti, disinfettanti, ecc. Vengono analizzati i prodotti considerati pericolosi dai produttori.

I prodotti classificati non pericolosi dai produttori, ferma restando la necessità di rispettare tutte le condizioni e dpi eventualmente riportati nelle schede di sicurezza, possono essere usati senza necessità di ulteriore valutazione.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio: "Irrilevante per la salute".

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) non mescolare i prodotti diversi se non si conosce la reazione
- 2) usare esclusivamente il quantitativo minimo necessario
- 3) versare sempre con cura senza provocare schizzi
- 4) aereare i locali in cui si usano i prodotti e in cui si conservano
- 5) chiudere sempre i contenitori dopo l'uso
- 6) leggere le schede di sicurezza prima dell'uso del prodotto, attenersi alle procedure indicate, utilizzare i dpi indicati
- 7) non conservare prodotti in contenitori diversi da quelli originali
- 8) lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare, truccarsi/struccarsi, toccarsi il viso, togliere o indossare lenti a contatto
- 9) non lasciare prodotti incustoditi
- 10) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008).
- 11) le pulizie devono essere programmate nel rispetto delle quantità di ciascun prodotto e del tempo di esposizione previsti nello specifico fascicolo "VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO"
- 12) prima dell'eventuale acquisto di un prodotto, inviare le schede di sicurezza aggiornate al regolamento CE 1272/2008 al RSPP in modo da valutare il rischio e consentire/vietare l'acquisto
- 13) è necessaria la preventiva valutazione dei rischi da parte dell'RSPP prima dell'acquisto e uso, in caso di variazione di fornitore del prodotto o l'aggiornamento delle schede di sicurezza da parte del fornitore,
- 14) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008).
- 15) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008).
- 16) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008).
- 17) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008).
- 18) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali (Art. 225, D.Lgs. 81/2008).
- 19) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Protezione specificatamente indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti usati.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio "Basso per la sicurezza"

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) non mescolare i prodotti diversi se non si conosce la reazione
- 2) usare esclusivamente il quantitativo minimo necessario
- 3) versare sempre con cura senza provocare schizzi
- 4) aereare i locali in cui si usano i prodotti e in cui si conservano
- 5) chiudere sempre i contenitori dopo l'uso
- 6) leggere le schede di sicurezza prima dell'uso del prodotto, attenersi alle procedure indicate, utilizzare i dpi indicati
- 7) non conservare prodotti in contenitori diversi da quelli originali
- 8) lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare, truccarsi/struccarsi, toccarsi il viso, togliere o indossare lenti a contatto
- 9) non lasciare prodotti incustoditi
- 10) le pulizie devono essere programmate nel rispetto delle quantità di ciascun prodotto e del tempo di esposizione previsti nello specifico fascicolo "VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO"
- 11) prima dell'eventuale acquisto di un prodotto, inviare le schede di sicurezza aggiornate al regolamento CE 1272/2008 al RSPP in modo da valutare il rischio e consentire/vietare l'acquisto
- 12) è necessaria la preventiva valutazione dei rischi da parte dell'RSPP prima dell'acquisto e uso, in caso di variazione di fornitore del prodotto o l'aggiornamento delle schede di sicurezza da parte del fornitore,

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Protezione specificatamente indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti usati.

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate è possibile che i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni, urti e schiacciamenti;

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

guanti da giardinaggio

Fattore di rischio: Minuta manutenzione

Attività di minuta manutenzione ordinaria

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Grave.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

- scarpe antiscivolo con punta rinforzata
- occhiali durante l'utilizzo di trapano-avvitatore, frullino, decespugliatore, tagliaerba, soffiafoglie, saldatore, idropulitrice

Fattore di rischio: Lavoro isolato

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) preferire presenza di almeno due lavoratori

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto

(Titolo III, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Criteria adottati per la verifica

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Elenco delle attrezzature di lavoro verificate

Si riportano di seguito (solo) le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Elenco delle categorie di verifica

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

- 1) REQUISITI GENERALI.

REQUISITI GENERALI

Per tutte le attrezzature di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Sistemi e dispositivi di comando

- 1) I sistemi di comando sono sicuri e sono scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura (Allegato V, parte I, punto 2.1., D.Lgs. 81/2008).

SORVEGLIANZA SANITARIA

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La sorveglianza sanitaria adottata dall'azienda è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e comprende:

- visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.

La periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente.

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per la natura dei rischi presenti è **necessario nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008).

Dall'analisi e valutazione dei rischi **risultano presenti dipendenti scolastici o alunni da sottoporre a sorveglianza sanitaria.**

Sorveglianza sanitaria per gli allievi

Si ritiene che, anche nelle situazioni in cui gli allievi vengono equiparati a lavoratori, considerate le modalità operative e la loro limitata permanenza nei laboratori, difficilmente emergano dalla valutazione dei rischi gli estremi per introdurre la sorveglianza sanitaria nei loro confronti (riferimento "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" a cura dell'INAIL, MIUR, SIRVESS, Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nella scuola; Rete Scuole e di Agenzie per la sicurezza della provincia di Arezzo e Firenze, edizione 2013). Anche laddove le attività di laboratorio siano preponderanti rispetto alla formazione d'aula, come ad esempio istituti alberghieri, scuole edili o per operatori sanitari o per le cure estetiche, difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per la salute, tali da prevedere la sorveglianza sanitaria, essendo in questi casi prevalente il rischio infortunistico.

Ulteriori prescrizioni per la sorveglianza sanitaria

Per le mansioni di seguito elencate sono riportate le ulteriori prescrizioni -derivanti dai rischi specifici- della sorveglianza sanitaria così come disposto dal comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. I contenuti e/o la periodicità degli accertamenti medici sono stabiliti dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi o dall'organo di vigilanza con provvedimento motivato.

Dirigente Scolastico

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali":*
solo per coloro che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali complessive, detratte le pause lavorative ed il tempo di non effettivo utilizzo

DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi)

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali":*

solo per coloro che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali complessive, dedotte le pause lavorative ed il tempo di non effettivo utilizzo

Insegnante

- 1) *Fattore di rischio "Attività a rischio terzi (Alcol)":*
per i docenti condizionata ai fondi richiesti e ottenuti da parte dell'organo apicale su apposita richiesta dell'Istituzione scolastica

Assistente tecnico amministrativo

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali":*
solo per coloro che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali complessive, dedotte le pause lavorative ed il tempo di non effettivo utilizzo

DPI RIEPILOGO

DPI RIEPILOGO

DPI per i rischi ordinari:

Mansione	Attività svolta	DPI ORDINARI	
collaboratori scolastici	movimentazione manuale carichi		<ul style="list-style-type: none"> scarpe antiscivolo con punta rinforzata
	minuta manutenzione		<ul style="list-style-type: none"> scarpe antiscivolo con punta rinforzata
	pulizie		<ul style="list-style-type: none"> quelli indicati nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto chimico
	pulizia del guano di piccione (scale esterne, ecc)		<p>Kit usa e getta:</p> <ul style="list-style-type: none"> guanti monouso in nitrile tuta monouso intera corpo, testa, piedi attrezzi (scopa, paletta, ecc) distinti da quelli usati per le ordinarie pulizie
docenti	spiegazioni		<ul style="list-style-type: none"> amplificatore vocale per soggetti con patologie legate al rischio disfonia
docenti, collaboratori scolastici, OEPA	assistenza diversamente abili		<ul style="list-style-type: none"> guanti monouso in nitrile
			<ul style="list-style-type: none"> grembiule
addetti emergenze	addetti antincendio		<p>1 Kit/plesso per addetti antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> coperta antifiamma, guanti antifiamma, casco con visiera,
addetti emergenze	addetti primo soccorso		<ul style="list-style-type: none"> guanti monouso in nitrile

ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI

individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

(Art. 28, comma 2, lettera f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato l'elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, sono state affidate a lavoratori particolarmente esperti e stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro. Nel ciclo produttivo non sono espletate mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, significativa esperienza, adeguata formazione e addestramento oltre quella già in possesso per la mansione espletata.

Elenco delle mansioni

Di seguito è riportata l'individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, significativa esperienza, adeguata formazione e addestramento, così come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per ogni mansione, inoltre, sono riportati i relativi rischi specifici.

Dirigente Scolastico

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
- 2) *Fattore di rischio "Didattica a distanza (DAD) e Smart working";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 5) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 6) *Fattore di rischio "Lavoratori fragili";*
- 7) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
- 8) *Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".*

DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi)

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
- 2) *Fattore di rischio "Didattica a distanza (DAD) e Smart working";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 5) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 6) *Fattore di rischio "Lavoratori fragili";*
- 7) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
- 8) *Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".*

Insegnante

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
- 2) *Fattore di rischio "Didattica a distanza (DAD) e Smart working";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 5) *Fattore di rischio "Lavoratori fragili";*
- 6) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
- 7) *Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".*

Insegnante sostegno

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
- 2) *Fattore di rischio "Didattica a distanza (DAD) e Smart working";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 5) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 6) *Fattore di rischio "Lavoratori fragili";*
- 7) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
- 8) *Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".*

Insegnante scienze motorie e sportive

- 1) *Fattore di rischio "Didattica a distanza (DAD) e Smart working";*
- 2) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*

- 5) *Fattore di rischio "Lavoratori fragili";*
- 6) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)".*

Assistente tecnico amministrativo

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
- 2) *Fattore di rischio "Didattica a distanza (DAD) e Smart working";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 5) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 6) *Fattore di rischio "Lavoratori fragili";*
- 7) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
- 8) *Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".*

Addetto primo soccorso

- 1) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici".*

Alunno

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
- 2) *Fattore di rischio "Didattica a distanza (DAD) e Smart working";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 5) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 6) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)".*

Collaboratore scolastico

- 1) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 2) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 5) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici";*
- 6) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)";*
- 7) *Fattore di rischio "Lavoratori fragili";*
- 8) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
- 9) *Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".*

Altri soggetti (lavoratori esterni)

- 1) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 2) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 3) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)".*

Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC); Assistente Educativo Culturale (AEC)

- 1) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
- 2) *Fattore di rischio "Esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM)";*
- 3) *Fattore di rischio "Esposizione a rumore";*
- 4) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
- 5) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
- 6) *Fattore di rischio "STRESS lavoro-correlato".*

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori

(Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Esso prevede che ciascun lavoratore sia adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione;
- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Lavoratori

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata dei corsi di formazione per i lavoratori viene stabilita in base all'Accordo 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011) Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'art. 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che classifica l'ISTRUZIONE come settore della classe di **rischio medio** in base ai settori ATECO 2002-2007, ai fini della formazione dei lavoratori.

La durata dei corsi di formazione per i lavoratori, poi, viene stabilita in base all'Accordo 25 luglio 2012 (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».

L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: **"I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso"**. In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto").

Pertanto sulla base della valutazione dei rischi di questo DVR come segue:

- formazione generale = 4 ore
- formazione specifica rischio medio = 8 ore
- aggiornamento quinquennale = 6 ore

Stato formazione lavoratori

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

addetti antincendio attività di livello 2 (ex rischio medio con presenze contemporanee tra 100 e 1.000

- formazione = 8 ore
- aggiornamento quinquennale = 5 ore

addetti primo soccorso

- per aziende gruppo B = 12 ore
- per aziende gruppo B aggiornamento triennale = 4 ore

Dirigenti e preposti

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

dirigenti

- formazione = 16 ore
- aggiornamento quinquennale = 6 ore

preposti

- formazione = 8 ore
- aggiornamento quinquennale (ora biennale) = 6 ore

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia di salute e

sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del periodico aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

- formazione = 32 ore
- aggiornamento annuale = 8 ore

ADDESTRAMENTO

addestramento dei lavoratori

(Art.37 comma 4 DLgs 81/08)


Premessa

L'addestramento del personale può essere necessaria in presenza di attrezzature, prodotti e lavorazioni pericolosi.


Fonte primaria per l'addestramento all'uso corretto è la seguente documentazione.

Attrezzature manuali

Le scale e le altre attrezzature devono sempre essere forniti degli opuscoli illustrativi i quali costituiscono la primaria fonte di informazione, formazione, addestramento delle stesse.



Attrezzature elettriche e meccaniche



Devono essere sempre conservati e disponibili ai lavoratori i libretti di istruzione di macchine (stampanti, fotocopiatrici, fax, attrezzature di laboratorio, ecc) i quali costituiscono la primaria fonte di informazione, formazione, addestramento delle stesse.

Macchine

SCHEDA		ADDESTRAMENTO MACCHINA	
SCUOLA			
SEDE			
AMBIENTE			
MACCHINA (descrizione)			
Modello:		Matricola:	Anno fabbricazione:
Data:	Dati e firma di chi esegue l'addestramento;	Dati e firma personale addestrato:	

Prodotti chimici

Devono essere a disposizione del personale le schede di sicurezza dei prodotti di pulizie, laboratori, ecc, le quali costituiscono la primaria fonte di informazione, formazione, addestramento delle stesse.

SCHEDA	ADDESTRAMENTO RISCHIO CHIMICO
---------------	--------------------------------------

Personale addetto a

Vengono fornite al personale:

- A. le spiegazioni, informazioni, istruzioni, norme comportamentali, misure da adottare, rischi dei prodotti, obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuale, ecc
- B. le principali regole:
 1. Non mescolare prodotti diversi
 2. Non conservare prodotti in contenitori diversi da quelli originali.
 3. Leggere prima dell'uso e attenersi alle schede di sicurezza allegate.
 4. Utilizzare i DPI indicati nelle schede tecniche allegate.
 5. Lavarsi le mani prima di mangiare o fumare.
 6. Aerare i locali in cui si usano i prodotti.
 7. Non lasciare i prodotti incustoditi.
 8. Non conservare in ambienti privi di areazione.
- C. le schede di sicurezza dei seguenti prodotti:

n.	denominazione	uso	produttore
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Dipendenti:

n.	cognome	nome	firma	data
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

.....

Il formatore

Cassette primo soccorso

+

USO CASSETTE PRIMO SOCCORSO	
	
guanti sterili monouso	vanno indossati immediatamente prima di prestare soccorso in tutti i casi di infortunio. I guanti devono essere rimossi subito dopo l'uso (e mai riutilizzati) e prima di toccare oggetti non contaminati e superfici ambientali. Il documento ricorda che nel toglierli bisogna fare attenzione a non contaminarsi e, dopo la loro rimozione, lavarsi possibilmente le mani.
soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio	indicata per la disinfezione di ferite lievi, contusione aperta, puntura d'insetto, abrasioni, escorazioni. Prima di procedere alla disinfezione della ferita è bene detergere la cute lesa con soluzione fisiologica o acqua potabile. Il disinfettante si applica attorno alla ferita con una garza sterile (dal centro alla periferia). Prima dell'uso è consigliabile leggere le informazioni contenute nel foglio illustrativo.
soluzione fisiologica compresse di garza sterili	la soluzione fisiologica è indicata nel lavaggio di ferite o in caso di contaminazioni accidentali degli occhi. Indicate per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle ferite. Per la protezione delle ferite, appoggiare la garza ripiegata sopra la ferita e fissare con il cerotto o una benda. Nell'impiego di questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso. Non utilizzate, una volta aperta la busta, le garze perdono la loro sterilità; quindi non utilizzare le garze residue per altre medicazioni.
pinzetta da medicazione sterile monouso	indicata per la rimozione di piccoli corpi estranei ed ogni qualvolta si deve operare con materiale sterile. Per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all'apertura della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può toccare con le mani è quella centrale o sagomata.
cotone idrofilo	il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante di sangue, unitamente alla garza. È importante non usarlo direttamente sulle ferite perché può lasciare residui di filamento di cotone. Il documento ricorda che gli usi del cotone idrofilo possono essere diversi (tamponcini da medicazioni da imbire con il disinfettante, ulteriori protezioni esterne alle medicazioni già eseguite, ammorbidimento dello steccaggio bendato di fratture e contusioni, tamponi nasali estemporanei, ...)
cerotti medicati	si intendono i cerottini di uso comune, che si trovano già confezionati sterilmente, in diverse misure. Sono molto utili, di facile e diretta applicazione su ferite e abrasioni. È importante che l'applicazione avvenga su cute asciutta dopo aver pulito e disinfettato la ferita e l'area circostante.
cerotto alto cm 2,5	può essere usato per fermare le garze di una medicazione o le estremità di un bendaggio e non va mai applicato direttamente su di una ferita. Evitare di fare un giro completo del cerotto intorno all'arto (per non bloccare la circolazione).
benda orlata	particolare tipo di benda abbastanza resistente, che non si stacca e che presenta una certa versatilità d'impiego. È indicata per: a) il bendaggio di una medicazione complessa; b) eseguire il bendaggio compressivo in caso di emorragia persistente; c) praticare immobilizzazioni estemporanee di un arto traumatizzato, avvolgendola intorno all'arto stesso e alla stecca per fratture che lo rettilineizza.
forbici	è importante che siano del tipo "taglia abiti" e non forbione. Si utilizzano per tagliare cerotti, bende, rete elastica, per aprire confezione della soluzione fisiologica e per tagliare i vestiti, nei traumi (per verificare la presenza di ferite sotto i vestiti), nelle ustioni da sostanze chimiche (per eliminare velocemente i vestiti impregnati).
laccio emostatico	è importante prevedere un laccio emostatico "arterioso", utilizzato per il controllo delle emorragie di un arto. Il documento ricorda che "va utilizzato da personale adeguatamente formato solo in casi estremi perché, arrestando completamente la circolazione dell'arto, questo va in sofferenza, con il rischio di cancrena". Ecco comunque alcune brevi istruzioni: "stringere il laccio fino all'arresto del sanguinamento ma non oltre, annotare l'ora di applicazione; rimuovere o allentare la fascia è pericoloso (perché si possono liberare in circolo coaguli, con conseguente rischio di ostruzione di vasi sanguigni); l'applicazione del laccio va fatta a monte della ferita (non a contatto con la ferita) e più vicino possibile alla radice dell'arto; mai sotto il ginocchio o il gomito".
ghiaccio pronto all'uso	è indicato in caso di contusione, distorsione, amputazione, puntura d'insetto. Attivare dando un colpo secco e deciso con la mano chiusa alla busta per causare la rottura del sacchetto d'acqua contenuto all'interno, agitare la confezione per avere un freddo immediato. Interporre una garza tra la busta e la parte interessata, all'occorrenza tessere la confezione con una fascia. Non porre la parte amputata direttamente a contatto con il ghiaccio.
sacchetto monouso per raccolta di rifiuti sanitari	è necessario per raccogliere tutto il materiale infetto. Può essere utilizzato per contenere eventuali parti amputate.

AFFOLLAMENTI MASSIMI

DM 18/12/75, DMI 26/08/92 e DLgs 81/08

Il tema dell'affollamento degli spazi negli edifici scolastici, con particolare riferimento alle aule, richiama una situazione di ordinaria quotidianità che vede sempre più frequentemente i dirigenti scolastici nell'impossibilità di ottemperare alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed antincendio che prevede il limite di 25 allievi per classe.

Ciò in forza di almeno tre ordini di motivi: il primo legato alla legge finanziaria 2010 che innalza il rapporto allievi/docenti. Un secondo motivo è relativo alla non sostituzione del personale docente per assenze brevi con la conseguente "distribuzione" dei suoi allievi, soprattutto delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle altre classi. Un terzo motivo è legato all'inserimento ad anno scolastico inoltrato di ulteriori allievi.

Il limite di allievi per classe è imposto dalle norme specifiche in materia di edilizia scolastica e sicurezza quali il DM Lavori pubblici 18.12.75, che tengono conto del rapporto fra superficie dell'aula e numero degli allievi.

- 1,80 mq netti per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado
- 1,96 mq per le scuole secondarie di 2° grado

Infine le norme di prevenzione incendi per le scuole (DM 26/08/Infine le norme di edilizia scolastica (L. 23/1996) indicano il limite di:1992) indicano il limite di 0,4 persone/mq per ambienti comuni (mensa, palestra, teatro, ecc).

Inoltre l'art. 12 della L. 820/71 (ordinamento scuola elementare e materna) vieta l'affidamento di più di 25 alunni ad ogni insegnante.

D'altra parte i decreti del Ministero dell'Istruzione 331/98 e 141/99 (formazione delle classi) prevedono la possibilità di costituire classi più numerose previa verifica del dirigente scolastico della dimensione delle aule e del numero di allievi che possono contenere. Non solo, l'attuale riforma prevista dall'art 64 della L. 133/08 prevede che le classi passeranno alle superiori da un numero minimo di 27 fino a 30 allievi potendo arrivare fino a 33.

Il TAR del Veneto, con sentenza n. 375/09, ha stabilito che il limite di 26 persone/aula indicato nel DM Interno 26.8.92 costituisce un parametro tecnico, funzionale al corretto svolgimento degli adempimenti per la sicurezza, e non una prescrizione organizzativa che s'impone ai dirigenti ed agli Uffici scolastici nella definizione di classi e organici.

Diversamente, le norme sulla sicurezza antincendio (Decreto del Ministero degli Interni 26.8.92) non consentono flessibilità e il numero delle persone presenti nelle aule deve essere calcolato in base a numero e dimensioni delle uscite in modo da garantire l'evacuazione sicura dai locali in caso di incendio (in locali con più di 25 persone ci deve essere almeno una porta con larghezza di 1,2 m apribile verso l'esodo). Il dirigente scolastico, quindi, ha l'obbligo di verificare all'interno del proprio istituto, in base al numero di allievi e alla formazione delle classi, il rispetto dei sopra citati obblighi in quanto è egli stesso responsabile di eventuali violazioni di norma in materia di sicurezza.

Se, per causa di forza maggiore, non può essere rispettato il parametro di 26 persone (25 allievi più un insegnante), il dirigente scolastico deve mettere a punto strategie e azioni tese a garantire "livelli di sicurezza equivalenti" in situazione d'emergenza da formalizzare nel Documento di valutazione dei rischi, quali, ad esempio, l'incremento della frequenza delle prove di evacuazione dell'edificio e/o una collocazione più vicina alle vie d'esodo delle aule sovraffollate.

Il superamento dei limiti di allievi per aula deve essere oggetto di un'apposita dichiarazione del dirigente scolastico (DM Interno 26.8.92, art.5.0), da conservare agli atti.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura igienistica connessi all'affollamento delle aule, il problema può essere risolto con indicazioni ad una corretta ventilazione attraverso l'apertura frequente delle finestre.

Il sovraffollamento ha ulteriori implicazioni, dall'aumento dello stress degli insegnanti a fenomeni di insofferenza degli allievi. Anche se recenti studi hanno dimostrato che la dimensione della scuola o della classe è ininfluente sull'incidenza di fenomeni di bullismo, è evidente che una situazione di affollamento li rende più difficilmente gestibili.

I numeri che verranno indicati tengono conto della situazione più restrittiva indicato dalle norme e possono essere superati a condizione di verificare che sia garantita la capacità di deflusso.

Il calcolo non tiene conto di eventuali alunni diversamente abili.

Aule:

Piano	Aula	Area mq	Coefficiente applicato alunno/mq	Porta con verso apertura		n. alunni possibili	n. alunni max	Capacità deflusso	AS 2023-2024	
				interno o <120	esterno e ≥120 cm				classe	n.alunni

				cm					
Terra	8a	53,59	1,80	X		29	24		
Terra	14	54,44	1,80	X		30	24		
Terra	15	52,85	1,80	X		29	24		
Terra	20	56,58	1,80	X		31	24		
Terra	24	76,61	1,80		X	42	42		
Terra	30a	51,09	1,80		X	28	28		
Terra	30	40,21	1,80		X	22	22		
Totale alunni						211	188		
Totale docenti						12	12		
Totale cs						2	2		
Pubblico						5	5		
Totale presenze piano terra						230	207	360	
Primo	38	56,58	1,80	X		31	24		
Primo	41	52,85	1,80	X		29	24		
Primo	43	54,44	1,80	X		30	24		
Primo	43F	43,29	1,80		X	24	24		
Primo	43G	43,29	1,80		X	24	24		
Primo	47	42,14	1,80	X		23	23		
Primo	48	43,38	1,80	X		24	24		
Totale alunni						185	167		
Totale docenti						10	10		
Totale cs						3	3		
Amministrativi						7	7		
Pubblico						5	5		
Totale presenze piano primo						210	192	360	
Secondo	63	42,14	1,80	X		23	23		
Secondo	64	43,38	1,80	X		24	24		
Secondo	65	43,38	1,80	X		24	24		
Secondo	66	44,08	1,80	X		24	24		
Secondo	70	80,40	1,80		X	46	46		
Totale alunni						141	141		
Totale docenti						8	8		
Totale cs						2	2		
Totale presenze piano secondo						151	151	240	
Totale alunni						537	496		
Totale presenze non contemporanee						591	550		

Altri ambienti:

Palestra = 50

Possono esserci valori maggiori da valutare caso per caso e, comunque, occorre però che sia rispettata la capacità di deflusso dell'edificio.

In caso di presenza di alunni diversamente abili i numeri di seguito indicati dovranno essere ridotti adeguatamente.

Attualmente l'affollamento massimo complessivo è il seguente:

MANSIONE	n
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
ATA Area A = COLLABORATORI SCOLASTICI	6
ATA Area B = ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	6
ATA Area D = DSGA	1
INSEGNANTI	42
INSEGNANTI SOSTEGNO	25
OEPA (operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione) ex AEC (assistente educativo culturale)	4
Totale personale	84
ALUNNI PIANO TERRA	98
ALUNNI PIANO PRIMO	141

ALUNNI PIANO SECONDO	89
Totale alunni	328
RSPP	1
MEDICO COMPETENTE	1
MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E ALIMENTI	1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	2
TIROCINANTI/CORSISTI	8
ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS	2
Totale esterni	15
TOTALE MASSIMA POPOLAZIONE SCOLASTICA NON CONTEMPORANEA	427

In questa situazione la capacità di deflusso dell'edificio è soddisfatta.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Attenersi al Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e il MIUR prot. 64845/GR/12/03 del 5 febbraio 2018.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

documentazione disponibile in azienda



Di seguito è riportato l'elenco della documentazione custodita presso l'azienda.

Documentazione disponibile in azienda:

L'elenco riporta la documentazione disponibile in azienda; in alcuni casi il dettaglio dei documenti è stato riportato nelle note esplicative.

Nomine ed incarichi

- 1) Nomina R.S.P.P.;
- 2) Verbale di elezione R.L.S.;

Formazione informazione

- 1) Attestazione svolgimento corsi formativi dei lavoratori;

Verbali di ispezione e riunioni periodiche

- 1) Verbali di riunione del servizio di prevenzione e protezione;

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è stato stilato a conclusione del processo valutativo, a seguito cioè, della valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative.

Priorità di attuazione delle misure

La gamma di priorità di attuazione delle misure, di seguito riportata, è graduata in funzione della soglia di rischio.

Legenda:

Priorità di attuazione delle misure	Rischio	Intervento
Priorità alta	Rischio alto	Contestuale
Priorità media	Rischio medio e moderato	Prima possibile
Priorità bassa	Rischio basso	Programmabile

Misura compensativa = misura di prevenzione da adottare in attesa dell'eliminazione del rischio


Misure ritenute opportune e procedure di attuazione


Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

N	Fattore rischio	Misure di miglioramento				Misure compensative di competenza del datore di lavoro da adottare	
		Misure	Priorità	competenza	effettuata	Misure	effettuata
1	referenti plesso/ASPP/preposti/dirigenti	assegnare il presente documento (misure di miglioramento) per: <ul style="list-style-type: none">• Verificare che venga effettuato quanto di competenza della scuola• Verificare periodicamente che la segnaletica sia posizionata correttamente fino all'eliminazione del rischio segnalato• Comunicare periodicamente (almeno a inizio anno scolastico) al RSPP e al DS per le opportune segnalazioni all'Ente Locale	alta	Datore di Lavoro			
2	Cancello pedonale	Dotare di congegno automatico di autochiusura e videocitofono 	alta	Ente locale		installare cartello di chiudere il cancello	

							
3	Cancelli carrabile	<p>Dotare di congegno automatico di apertura/chiusura e videocitofono e tenere chiuso o separare fisicamente dalla scuola infanzia comunale per avere viabilità separata ed evitare impatto con pedoni e parcheggi davanti uscite di emergenza o centrale termica palestra o davanti le attrezzature antincendio esterne</p> 	alta	Ente locale			
4	Cancelli scorrevoli	<p>Mettere in sicurezza le scatole elettriche</p>  	alta	Ente locale			

5	Recinzione metallica	Verificare se è collegata all'impianto di messa a terra altrimenti provvedere	alta	Ente locale			
6	Area interna ed esterna	Vietare l'accesso agli animali	alta	Datore di Lavoro		Installare il cartello	
7	cortile	Vietare di giocare con il pallone  	alta	Datore di Lavoro		Installare il cartello	
8	Centrale termica	ampliamento  Installare cartello  Realizzare chiusura gas accessibile e installare cartello  Prolungare la turazione di emissione fumo fino ad un metro di altezza copertura scuola	alta	Ente locale			
9	aggetti	Eliminare o proteggere quelli ubicati ad altezza inferiore a 2 m	alta	Ente locale		Segnalare con nastro giallo/nero	rampa

		<p>Scala accesso "ampliamento"</p> 			<p>scale, pianerottolo e pilastri</p>  <p>o con cartello</p> 	
10	Percorsi	<p>Eliminare le buche ed i dislivelli o pavimentare</p>   	alta	Ente locale	<p>Installare il cartello</p> 	
11	Piazzale ingresso	<p>Dislivello gradino</p> 	alta	Datore lavoro	<p>Installare cartello</p> 	
12	cortile	<p>Eliminare gli intralci</p>	alta	Ente locale	<p>Delimitare on nastro</p>	

					<p>giallo/nero o bianco/rosso</p> 	
13	esterno	<p>Realizzare parapetto</p> 	alta	Ente locale	<p>Delimitare con catena bianca-rossa</p>  <p>Installare cartello</p>  <p>VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE</p>  <p>PERICOLO CADUTA DALL'ALTO MANCA IL PARAPETTO</p>	
14	Gradini	<p>Installare strisce antiscivolo o fresare, sostituire quelle mancanti o non più funzionali</p> 	media	Ente locale	<p>Installare cartello</p>  <p>PERICOLO GRADINI NON ANTISCIVOLO</p>	

15	Scale/rampe	<p>installare corrimano laterali</p> 	media	Ente locale		<p>installare cartello</p>  <p>SCALA PRIMA DI CORRIMANO PERICOLO DI CADUTA</p> <p>RAMPA PRIVA DI CORRIMANO PERICOLO DI CADUTA</p>	
----	-------------	---	-------	-------------	--	--	--

							
16	rampa	il parapetto deve essere inattraversabile da una sfera di diametro 10 cm 	media	Ente locale			
17	Locali tecnici	Tenere chiuso a chiave gli accessi 	alta	Ente locale		<p>Installare il cartello</p>  <p>VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE</p>	


							
18	Area esterna tra palestra e uffici	<p>presenza di dislivello del terreno,</p>  <p>delimitare con recinzione e cancello di accesso su entrambi i lati di accesso</p>  	alta	Ente locale		<p>Installare il cartello</p>   <p>VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE e ostacolare l'accesso con catena bianco-rosso</p> 	
19	Uscite emergenza	<p>Possibile impatto con veicoli</p> <p>Uscita palestra</p>  <p>uscita vicina palestra</p>	alta	Ente locale		<p>Installare cartelli</p>  	

		 <p>Proteggere con paracarri anche per vietare la sosta dei veicoli</p> 				
20	Parapetto ringhiera	<p>Tratto non protetto, installare tratto orso grill mancante</p>  	alta	Ente locale		 <p>Installare il cartello</p>  <p>VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE e ostacolare l'accesso con catena bianco-rosso</p> 
21	Parapetto ringhiera	<p>Aumentare l'altezza del tratto inferiore a 100 cm</p>	Alta	Ente locale		<p>vietare l'accesso al personale con circolare e cartello</p>  <p>ALTEZZA PARAPETTO INFERIORE A 1 METRO NON SPORGERSI PERICOLO DI CAUTA DALL'ALTO</p>

							
22	Scala esterna	<p>Effettuare pulizia periodica</p> 	media	Datore lavoro			
23	Accesso uffici	<p>Regolarizzare pavimentazione che ha ceduto</p> 	media	Ente locale		<p>Segnalare con nastro giallo-nero</p>  <p>E Installare il cartello</p> 	
24	Climatizzatori, condizionatori, aereatori, ventilconvettori, aerotermi, impianti aeraulici, impianto idrico-sanitario	<p>Possibile presenza legionella.</p> <p>Impianto idrico sanitario: Ogni anno</p> <p>Ispezionare accuratamente, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, nella loro complessità, gli impianti e non solamente i loro singoli componenti e comunque disinfettare con 50 mg/l di cloro per un'ora.</p> <p>Eliminare eventuali tratti o parti arrugginite o deteriorate.</p> <p>Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia.</p> <p>La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.</p> <p>Boiler: ogni 4 mesi</p> <p>Effettuare lo shock termico: Aumento della temperatura dell'acqua calda a 70-80°C continuamente per 3 gg. con scorrimento per almeno 30 min. al giorno da ciascun terminale.</p> <p>Boiler: ogni 6 mesi</p> <p>Effettuare lo shock termico: Aumento della temperatura dell'acqua calda a 70-80°C continuamente per 3 gg. con</p>	media	Ente locale		<p>Impianto idrico sanitario: Ogni mese</p> <p>Controllare che i rompigitto di rubinetti, i filtri e i diffusori di docce siano puliti e disincrostanti.</p> <p>Verificare se le guarnizioni ed altre parti che si presentano usurate.</p> <p>Se l'incaricato ha le competenze:</p> <p>Sostituire le guarnizioni, filtri ed altre parti che si presentano usurate.</p> <p>Boiler: ogni mese</p> <p>Controllare che l'erogatore sia ad una temperatura superiore a 50 °C.</p> <p>Serbatoi acqua: ogni mese</p> <p>Accertarsi che tutte le</p>	

		<p>scorrimento per almeno 30 min. al giorno da ciascun terminale.</p> <p>Svuotare, disincrostare, disinfettare, ripristinando il funzionamento dopo un accurato lavaggio degli scaldacqua elettrici.</p> <p>Serbatoi acqua: ogni 12 mesi</p> <p>Ispezionare accuratamente, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare nella loro complessità, l'interno dei serbatoi d'acqua fredda e comunque disinfettare con 50 mg/l di cloro per un'ora.</p> <p>Condizionatori, ventilconvettori: ogni 6 mesi (ogni mese in periodo covid)</p> <p>Accurata pulizia e disinfezione dei filtri con eventuale necessaria sostituzione dei componenti o tubazioni arrugginite o deteriorate.</p>				<p>coperture dei serbatoi di acqua, siano intatte e correttamente posizionate.</p> <p>Condizionatori installati dalla scuola : ogni 6 mesi (ogni mese in periodo covid)</p> <p>Accurata pulizia e disinfezione dei filtri dei condizionatori.</p>	
25	radon	Misurazione e eventuali interventi migliorativi	alta	Ente locale			
26	Quadri elettrici	<p>Installare gli sportelli e tenere chiusi piani</p>  <p>Palestra</p>	alta	Ente locale	<p>Installare il cartello</p>  <p>E chiudere gli spazi liberi con nastro giallo nero</p> 		
27	prodotti chimici pulizie	collocare in ambiente chiuso a chiave e aerati	alta	datore lavoro			
28	Parapetto finestre	Aumentare l'altezza inferiore a 100 cm Tutta zona primo piano aule, 43F, 43G, corridoi, bagni	Alta	Ente locale		<p>Non aprire a bandiera ma a vasistas</p> <p>Installare cartello</p>	

		 <p>The first photo shows a view through a window looking out onto a parking lot with several cars. The second photo shows a hallway with a red carpet and a window. The third photo shows a hallway with a red carpet, a door, and a window. The fourth photo shows a close-up of a window with a white frame and a red door.</p>				 <p>ALTEZZA PARAPETTO INFERIORE A 1 METRO NON SPORGERSI PERICOLO DI CAUTA DALL'ALTO</p>	
29	Parapetto scale	Aumentare l'altezza inferiore a 100 cm	Alta	Ente locale		Installare cartello	

							
30	Armadi e scaffali	<ul style="list-style-type: none"> • Fissare a parete/soffitto • Eliminare i materiali posti superiormente 	media	Datore di Lavoro			





							
31	Armadi con vetri frangibili	<p>Sostituire o installare pellicole adesive di protezione</p> 	bassa	Datore di Lavoro		<p>Installare cartello</p> 	

							
32	Vani scala	<p>Eliminare il materiale infiammabile</p> 	media	Datore di Lavoro			

							
33	Ascensore	possibile uso improprio  	alta	Datore di Lavoro			
34	Ascensore	installare la targhetta con la matricola	alta	Ente locale			
35	Manutenzione muraria	Ripristinare intonaco/tinteggiatura	bassa	Ente locale			

							
36	Manutenzione muraria	Ripristinare pannelli carton gess 	bassa	Ente locale			
37	Manutenzione muraria	Eliminare cause infiltrazione e risanare intonaco/tinteggiatura ammalorata 	media	Ente locale			
38	Manutenzione muraria	Murare buchi a soffitto Aula 70	bassa	Ente locale			

							
	Manutenzione infissi	Installare mostra 	bassa	Ente locale			
39	Manutenzione infissi	Chiudere il foro 	media	Ente locale		Chiudere con nastro adesivo giallo-nero 	
40	Manutenzione	Eliminare l'ossido scale	media	Ente locale		Installare cartello 	





Recinzione




armatura muretto cortile


							
41	Manutenzione recinzione/cancelli	Eliminare elementi pericolanti e verificare la stabilità dei cancelli 	alta	Ente locale			
42	Manutenzione impianti	Installare coperchi canaline e sistemare i cavi a vista 	alta	Ente locale			
43	palestra	Imbottire i pali di pallavolo	media	Ente locale		Programmare intervento con proprie risorse	

							
44	Procedure	Fornire in forma scritta ai lavoratori: <ul style="list-style-type: none"> • guanti monouso per il primo soccorso • DPI indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici usati per le pulizie • DPI indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici usati per il laboratorio • DPI indicati nel DVR • schede sicurezza aggiornate al regolamento CE 1272/2008 prodotti chimici pulizie/laboratori 	alta	Datore di Lavoro			
45	Utilizzatori esterni dell'edificio (personale della mensa, manutenzione, ecc)	Comunicare in forma scritta le procedure di evacuazione, segnale, punto di raccolta e l'obbligo di abbandonare l'edificio in caso di segnale di evacuazione a tutti gli utilizzatori esterni	alta	Datore di Lavoro			
46	Fumo tradizionale e sigarette elettroniche	Implementare la segnaletica di divieto di fumo anche all'esterno e sul cancello d'ingresso e fare circolare	alta	Datore di Lavoro		<p>Installare il cartello</p> 	
47	Fumo	Nominare gli addetti al controllo del divieto	alta	Datore di Lavoro			
48	attrezzature elettriche	vietato usare attrezzature elettriche personali non autorizzate dal DS	alta	Datore di Lavoro			
49	sostanze alcoliche e droghe	vietato portare assumere e somministrare bevande alcoliche nell'area scolastica interna ed esterna	alta	Datore di Lavoro			
50	arredi	vietato portare a scuola non autorizzate dal DS	alta	Datore di Lavoro			
51	lavoratori esterni	vietato fornire attrezzi scolastici (scala, trapano, giravite, pinza, martello, ecc)	alta	Datore di Lavoro			
52	attrezzature personali	vietato portare e utilizzare attrezzi personali (scala, trapano, giravite, pinza, martello, ecc)	alta	Datore di Lavoro			
53	Uscita emergenza	Installare maniglione antipanico all'anta mancante	alta	Ente locale			

							
54	Porte tagliafuoco	<p>Verifica funzionamento impianto elettrocalamite</p>  	alta	Ente locale		Non bloccare in posizione aperta, se non funzionano le elettrocalamite occorre tenere le porte chiuse e aprirle al passaggio	

							
55	Idranti	Installare sportello chiusura palestra	bassa	Ente locale			

							
56	Attacco UNI70 per VVF	<p>Segnalare con nuovi cartelli</p>  	alta	Ente locale			
57	Kit antincendio	<p>Fornire: coperta antifiamma guanti di protezione casco con visiera</p> 	media	Datore di Lavoro			

58	scariche atmosferiche	Proteggere la palestra mediante realizzazione impianto di protezione con gabbia di faraday o verificare dell'autoprotezione secondo l'attuale normativa CEI EN IEC 62858:2020 e smi	alta	Ente locale			
59	Comando di sgancio dell'alimentazione elettrica a distanza	Realizzare nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata, dell'interruttore generale, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'intera attività o segnalare qualora non sia visibile 	alta	Ente locale			
60	Maniglioni antipanico	Verificare se sono conformi alle norme UNI EN 1125 vigenti altrimenti sostituire per adeguare	media	Ente locale			
61	Radon	Effettuare la rilevazione su base annuale da ripetersi ogni 4 anni realizzando eventuali interventi migliorativi (captazione, implementazione areazione naturale, areazione meccanica, ecc)	alta	Ente locale		Areare i locali frequentemente e prima dell'utilizzo	
62	Documentazione mancante	Fornire la seguente documentazione <u>in corso di validità e corrispondente allo stato attuale</u> indispensabile per la valutazione dei rischi e, comunque, deve essere presente sul luogo di lavoro a disposizione per eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza e controllo: <ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003: <ul style="list-style-type: none"> – Vulnerabilità sismica edificio – Verifica sismica; – Certificazione dell'avvenuto adeguamento strutturale e sismico; • Verbale di consegna dell'immobile • Certificato di agibilità • Certificato di idoneità statica • Accatastamento come scuola • Imbocco in fogna comunale • Allaccio rete idrica comunale • Scuola <ul style="list-style-type: none"> – Certificato prevenzione incendi con allegato progetto, relazione tecnica, parere preventivo VVF – Nulla osta tecnico sanitario/SCIA con allegati grafici e relazione tecnica • Centrale termica <ul style="list-style-type: none"> – Certificato prevenzione incendi con allegato progetto, relazione tecnica, parere preventivo VVF – Nomina terzo responsabile 	alta	Ente locale			

		<ul style="list-style-type: none"> – Libretto impianto regolarmente compilato – Verifiche periodiche • Impianto gas <ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione conformità • Impianto idrico-sanitario <ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione conformità • Impianto elettrico <ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione conformità – Verifica periodica • Impianto illuminazione emergenza <ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione conformità – Verifica periodica • Impianto messa a terra <ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione conformità – Denuncia impianto – Verifica periodica • Impianto protezione scariche atmosferiche <ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione conformità – Denuncia impianto – Verifica periodica • In alternativa al punto precedente: Verifica dell'autoprotezione secondo l'attuale normativa CEI EN IEC 62858:2020 e smi o realizzare l'impianto • Ascensore: <ul style="list-style-type: none"> – Dichiarazione conformità – Libretto – Messa in esercizio – Collaudo – Verifica periodica – Contratto manutenzione 					
--	--	--	--	--	--	--	--



INDICE

DEFINIZIONI	2
PREMESSA.....	6
DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI	8
DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO.....	12
DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI	13
TUTTE LE ATTIVITA'	13
Ambiente di lavoro	13
Attività specifiche	14
Didattica a distanza (DAD) e Smart Working	14
Gravidanza e allattamento	14
Addetti Antincendio.....	15
Addetti Primo soccorso.....	15
AMMINISTRAZIONE	15
Uffici segreteria	15
DIDATTICA.....	15
Insegnamento	16
Insegnamento specifico	16
Alunni.....	16
Scienze motorie e sportive	17
Laboratorio informatica	19
Attività al di fuori dell'istituto	23
EXTRADIDATTICA	23
Collaboratore scolastico	23
ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI	24
COMPITI E RESPONSABILITA'	25
VALUTAZIONE dei RISCHI.....	27
CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI.....	29
Rischi GENERICI.....	29
RISCHI PARTICOLARI	30
Stress lavoro correlato.....	30
Lavoratrici madri.....	31
Differenze tra lavoratori	32
RISCHI SPECIFICI.....	33
Attrezzature munite di videotermini	34
Rumore	34
Vibrazioni	34
Campi elettromagnetici	35
Agenti chimici	36
Agenti biologici	37
Scariche atmosferiche.....	37
Incendio	37
VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO	39
VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI	51
VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE	101
SORVEGLIANZA SANITARIA.....	102
DPI RIEPILOGO	104
ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI	105
FORMAZIONE e INFORMAZIONE	107
ADDESTRAMENTO	110
AFFOLLAMENTI MASSIMI	114
SOMMINISTRAZIONE FARMACI	117
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE	118
PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO	119

